Euroconference

Bilancio, vigilanza e controlli

Mensile dedicato alla redazione bilancio e alla gestione degli adempimenti e delle verifiche di sindaci e revisori

Contabilità e bilancio

La valutazione delle aziende in crisi: recenti contributi teorici
Massimo Buongiorno 2

La disciplina degli errori contabili con l'adozione del Correttivo *quater*
Sandro Cerato 11

Il nuovo trattamento fiscale della vendita di azioni proprie
Fabio Giommoni 21

L'aggiornamento dei principi contabili e impatto sul bilancio 2025
Fabio Landuzzi 29

Vigilanza e revisione

"L'attività di revisione dei saldi di apertura nel primo esercizio di incarico"
Stefania Grazia 35

Obblighi di vigilanza del Collegio sindacale sulla rendicontazione di sostenibilità
Marco Bozzola 44

Società

Le Linee Guida del CNDCEC per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza
Giovanni Barbato 50

Il recesso del socio di S.r.l.: le cause che ne legittimano il diritto
Luigi Ferrajoli e Francesco Ferrajoli 64

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2026

La valutazione delle aziende in crisi: recenti contributi teorici

Massimo Buongiorno – Docente di finanza aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e Ca' Foscari

L'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) ha pubblicato il Discussion Paper n. 1/25 nel gennaio dello scorso anno, un documento che riguarda la valutazione delle aziende in crisi, tema assai delicato sia per la criticità del sottostante sia per la rilevanza che il Codice della Crisi delle Imprese e dell'Insolvenza è venuto attribuendo agli aspetti valutativi.
A tale documento ha fatto seguito nell'agosto 2025 un ulteriore posizione del CNDCEC che ha ritenuto necessario esprimersi integrando e commentando quanto elaborato dall'OIV.
Nel presente lavoro verranno riassunti gli aspetti più rilevanti dei 2 documenti, evidenziando le maggiori implicazioni operative che ne derivano.

La valutazione delle imprese in crisi: un tema aperto

La recente evoluzione della normativa inerente alla crisi e l'insolvenza delle imprese contenuta nel Codice entrato in vigore nel 2022 ha riportato di attualità il tema lungamente dibattuto nella letteratura aziendalistica che riguarda la valutazione delle aziende in situazioni di difficoltà.

Da un lato infatti è oggi possibile in misura notevolmente maggiore che in passato cedere l'azienda o uno o più ramo d'azienda di una società in crisi senza rischi di revocatoria e/o di responsabilità solidale sui debiti pregressi della cedente e dall'altro nelle procedure maggiori si è attribuito un peso maggiore alla distinzione tra valore di liquidazione e valore dell'azienda in funzionamento (ad esempio nel concordato preventivo in continuità ai fini della costruzione della proposta ai creditori).

Le complessità che riguardano la valutazione di una impresa in crisi sono molteplici e traggono origine dalla naturale applicazione dei modelli di valutazioni a imprese sane e quindi difficilmente applicabili a situazioni di crisi. Ad esempio, i modelli fondati sull'attualizzazione dei flussi previsti di reddito o di cassa sono difficilmente adattabili a situazioni nelle quali i flussi correnti sono negativi e quelli previsti sono soggetti a una incertezza ben maggiore di quella solitamente espressa dai tassi di attualizzazione di comune applicazione. Difficoltà ancora maggiori si riscontrano nelle valutazioni comparative di mercato quando la grandezza economica assunta a riferimento per il calcolo (solitamente l'EBITDA) è negativa.

Per contribuire a risolvere questi problemi la dottrina si è lungamente interrogata circa le più corrette modalità di adattamento dei metodi valutativi proponendo modelli di complessa comprensione e per i quali non si è ancora trovato un consenso generalizzato.

In tale contesto deve essere letto con favore il Discussion Paper n. 1/25 "La valutazione delle imprese in crisi" emanato dall'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) nel gennaio 2025 recependo minime variazioni rispetto alla versione in bozza dell'ottobre 2024.

Ugualmente con favore deve essere considerato il Documento più recente, pubblicato nell'agosto 2025 dal CNDCEC dal titolo "Valutazione aziende in crisi: criticità e spunti di riflessione".

Entrambi i documenti sono liberamente scaricabili in rete per cui non si ritiene utile di seguito farne una sintesi ma piuttosto evidenziare gli aspetti più critici, innovativi e utili ai fini della valutazione in concreto delle aziende in crisi, cercando anche di cogliere le principali conseguenze applicative dei 2 documenti.

La struttura del documento di OIV e le modalità di applicazione

L'OIV è noto da tempo per l'emanazione dei Principi Italiani di Valutazione (PIV), entrati in vigore dal 2016, che hanno costituito un rilevante momento di discontinuità rispetto al passato, fornendo per la prima volta in Italia (sull'esempio dei principi internazionali di valutazione IVS) il riferimento alla best practice, traducendo in indicazioni operative le dissertazioni teoriche contenute nei manuali di valutazione delle aziende.

I PIV sono applicabili tipicamente a imprese sane per cui l'estensione delle indicazioni che vi sono contenute alle imprese in crisi risultava disagevole per cui il Discussion Paper n. 1/25 (di seguito DP 1/25) ha ritenuto di ovviare a tale limitazione.

Il DP 1/25 non stabilisce nuovi principi di valutazione ma solamente delle linee guida che dovrebbero essere applicate da un esperto valutatore che abbia già dimestichezza con i PIV nel momento in cui si trovi ad applicarli a una impresa in crisi. Le linee guida non devono essere applicate agli intermediari bancari e finanziari «*in quanto oggetto di un framework dedicato*».

Esaminando l'indice del documento si evidenziano le seguenti parti:

1. premessa;
2. la rete concettuale di riferimento;
3. la variabile complessità della crisi e dei piani per superarle. L'analisi dei fattori di rischio;
4. le valutazioni in seno alle soluzioni concordate e alle procedure;
5. le valutazioni nell'ottica dei portatori di interessi (valutazioni di convenienza economica);
6. il percorso di analisi dell'esperto.

Andrà preliminarmente notato che il DP 1/25 affronta il tema sotto una prospettiva generale sicché molti temi sono assai noti e quindi la ripresa che ne è stata fatta nel documento OIV non introduce particolari elementi di novità.

In particolare, la rete concettuale di riferimento inquadra i temi inerenti alla crisi e analizza i diversi richiami ai PIV. Importante notare al proposito che il par. 15 richiede che l'incarico commissionato all'esperto sia sempre di valutazione piena e quindi la fase di raccolta e la valutazione della base informativa per determinarne la sufficienza e la appropriatezza, come anche l'analisi fondamentale, debbano sempre essere svolta dall'esperto. Ciò è assai ragionevole ove si consideri la delicatezza che la valutazione spesso assume all'interno del processo di risanamento. Poiché nella valutazione di aziende in crisi è frequente che sorgano cause di incertezza valutativa esse dovranno essere bene esplicitate nella relazione di valutazione perché siano ben chiare ai diversi attori che partecipano al processo di risanamento. La sezione successiva è una interessante lettura che sintetizza da un lato considerazioni di tipo aziendalistico e dall'altro di natura giuridica[1] in merito alle modalità di attuazione del turnaround nel contesto nazionale (con alcuni accenni alla disciplina internazionale), partendo dall'esame dettagliato della gravità della crisi.

È evidente che il processo di risanamento non può che trarre origine da una compiuta analisi delle cause della crisi (interne o esterne all'impresa) per poi individuare le strategie e le azioni operative atte a risolvere positivamente la crisi che nel documento OIV si intende suddiviso in 4 fasi:

1. mettere sotto controllo l'impresa e gestire le emergenze;
2. ricostruire i rapporti con i portatori di interessi (stakeholder);
3. consolidare l'impresa e porre le basi per il suo rilancio;
4. risolvere i problemi finanziari.

Al termine di questa lunga premessa iniziale nella successiva sezione 4 del documento OIV vengono esaminati in dettaglio i metodi valutativi.

La struttura del documento del CNDCEC e le modalità di applicazione

Dopo avere ricordato che il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII) definisce la crisi come «*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*» il documento del CNDCEC "Valutazione aziende in crisi: criticità e spunti di riflessione" (di seguito CNDCEC Valutazione) richiama i tratti essenziali del DP 1/25 evidenziando le seguenti maggiori difficoltà implicite nella valutazione delle imprese in crisi:

1. estrema difficoltà nell'identificare procedimenti estimativi, applicabili alla generalità dei casi, essendo ogni situazione di crisi caratterizzata da distinte peculiarità;
2. assente, insufficiente o, comunque, inadeguata base informativa necessaria alla declinazione operativa delle metodiche valutative. In particolare, tali carenze sono legate all'incertezza circa la futura evoluzione dell'impresa;

[1] La sezione 3.6 passa brevemente in rassegna i diversi strumenti previsti dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza.

3. carente apprezzamento del c.d. inherent risk dell'impresa, per via delle note difficoltà di conduzione di un'approfondita analisi fondamentale in contesti di crisi aziendale;
4. scarsa trasparenza circa i prezzi di scambio dei capitali delle imprese in crisi;
5. mancanza di consolidate indicazioni specifiche afferenti ai procedimenti estimativi di aziende in crisi.

Scopo del documento è quindi costituire un utile supporto per aiutare il professionista che si trova ad affrontare le criticità sopra descritte, partendo da quanto sviluppato nel DP 1/25.

L'indice del documento richiama i seguenti punti:

1. valutazione delle aziende in ottica going concern;
2. configurazione di valore e finalità della valutazione delle imprese in crisi;
3. la base informativa, il business plan, la declinazione del rischio;
4. il metodo finanziario nella valutazione delle aziende in crisi: la stima del tasso e del Terminal Value.

Le configurazioni di valore richieste all'esperto

Il DP 1/25 al par. 95 precisa che nelle valutazioni di aziende in crisi si aggiungono ulteriori configurazioni di valore a quelle già previste dai PIV. Esse sono riconducibili alle seguenti:

1. valore dell'azienda sulla base del piano di ristrutturazione che assume che il piano possa effettivamente realizzarsi, dati i rischi a esso attribuibili. Il valore riflette il solo scenario di funzionamento;
2. il valore di liquidazione forzata e atomistica delle singole attività alla data corrente. Si tratta di considerare il più ragionevole valore di cessione di ciascuna attività, tenuto conto del grado di specificità e di appetibilità dimostrata dal mercato. Nel concordato preventivo in continuità, l'art. 84, comma 6, CCII, prevede che:

> *«il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore».*

Poco oltre l'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, definisce il valore di liquidazione come:

> *«corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese».*

È evidente che il documento OIV e il CCII fanno sostanzialmente riferimento alla stessa

configurazione del valore con la non irrilevante differenza della valutazione in capo all'esperto delle azioni esperibili dal curatore nell'ipotesi da adottare di liquidazione giudiziale;

3. il valore di liquidazione forzata dell'azienda in continuità alla data corrente. In caso di cessione forzata dell'azienda in continuità, il valore di mercato dovrà essere ridotto per tenere conto della debolezza contrattuale del venditore applicando uno sconto che tiene conto dell'attrattività dell'azienda per i potenziali acquirenti. È da notare la differenza tra questa configurazione di valore e quella precedente. La scelta tra l'una e l'altra dipende dalla stima che l'esperto deve fare in merito al mantenimento della continuità aziendale e quindi della effettiva negoziabilità di una azienda in funzionamento rispetto all'ipotesi di cessione atomista dei beni;

4. il valore di liquidazione ordinaria o accelerata di parti dell'azienda o di singole attività o di partecipazioni a date future. Si tratta in questo caso di stimare il valore realizzabile dalla cessione di rami d'azienda, singoli beni o partecipazioni da considerare quali disinvestimenti atti a finanziare il fabbisogno derivante dal processo di ristrutturazione;

5. il canone congruo di affitto dell'azienda o di parti di essa;

6. il valore recuperabile delle attività o delle CGU ai fini di impairment test ai sensi dello IAS 36 e OIC 9 (maggiore fra il valore d'uso e il fair value).

L'esperto può essere chiamato a effettuare differenti valutazioni relative a specifiche operazioni straordinarie (aumenti di capitale, cessioni, trasformazioni, conferimenti o fusioni) previste all'interno dei diversi strumenti di gestione della crisi.

Il documento OIV si diffonde successivamente sull'analisi dei piani a disposizione dell'esperto sottolineando e richiamando molte delle verifiche e dei punti di attenzione già previsti dai Principi di attestazione dei piani di risanamento di recente aggiornati[2].

In merito alle configurazioni di valore, CNDCEC Valutazione evidenzia come la finalità della valutazione in un contesto di crisi sia da ricondurre agli obiettivi generali della procedura ovvero:

a) il risanamento;

b) la ristrutturazione del debito;

c) eventuali operazioni straordinarie;

d) la liquidazione della società.

La scelta della configurazione di valore tra quelle previste da DP 1/25 andrà dunque scelta in funzione degli obiettivi generali citati sopra tenendo conto delle finalità della valutazione, del contesto complessivo dell'impresa e della tipologia di eventuale transazione all'interno della quale la valutazione si colloca.

[2] CNDCEC, AIDEA, APRI, OCRI, Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, versione 2024.

Aspetti critici inerenti al tasso di attualizzazione

Dopo avere distinto le differenti possibili situazioni che possono influenzare la gravità della crisi e avere dedicato un approfondimento alla composizione negoziata della crisi[3], il DP 1/25 entra maggiormente nel merito delle maggiori criticità valutative.

Un primo grande tema attiene alla scelta del tasso di attualizzazione che deve essere legato alla configurazione di valore poiché (par. 109):

> *«a) alcune configurazioni di valore esplicitamente escludono alcuni rischi: è il caso del valore desumibile dal piano di riorganizzazione che non considera il rischio di deragliamento del piano di ristrutturazione, in quanto esprime il valore che avrebbe l'azienda se il piano di ristrutturazione venisse realizzato (il valore desumibile dal piano di riorganizzazione è sempre un valore di funzionamento ed esclude dunque lo scenario di liquidazione). Il valore desumibile dal piano di riorganizzazione considera solo il rischio dei diversi possibili esiti di maggiore o di minore successo del piano di ristrutturazione;*
>
> *b) alcune configurazioni di valore sono ricavate attraverso l'applicazione di sconti: è il caso del valore di liquidazione che normalmente è ricavato applicando sconti al valore di mercato. L'applicazione di sconti equivale sotto il profilo della sostanza economica ad una maggiorazione del tasso di attualizzazione e quindi nel caso in cui si applichino sconti non è necessaria alcuna maggiorazione del tasso di attualizzazione. Il valore di mercato (da cui è ricavato il valore di liquidazione) considera invece due scenari alternativi (lo scenario di ristrutturazione e lo scenario di liquidazione) ed il rischio che riflette è funzione della dispersione degli esiti d quegli scenari».*

Ne deriva che il valutatore, prima di scegliere il tasso di attualizzazione, debba avere ben chiari quali rischi esso debba esprimere per evitare duplicazioni o mancanze.

L'applicazione operativa potrà fondarsi su metodi noti quali il CAPM, di larghissima applicazione nelle valutazioni, ma con alcune cautele:

1. la maggiore criticità delle situazioni di crisi induce a ritenere che la forma di finanziamento debba essere il solo capitale proprio per cui il costo medio ponderato del capitale si riduce al solo costo dell'equity (COE);
2. se la valutazione, come normalmente accade, si fonda su flussi riconducibili allo scenario più probabile invece che a flussi medi attesi, è opportuno aggiungere un premio per il rischio di execution del piano[4];

[3] Le considerazioni inerenti questo specifico strumento riguardano in prevalenza l'ipotesi che possa essere previsto un aumento di capitale, sottolineando come sia necessario che l'esperto nel valore precedente l'aumento di capitale da assumere a base per la valutazione debba tenere conto di «*tutti i condizionamenti che i vincoli finanziari impongono in termini di ridotta flessibilità operativa, rinuncia agli investimenti e più in generale alle opportunità di sviluppo*» (par. 107).

[4] Cfr. OIV, Discussion Paper n. 1/2021, "*L'uso di informazione finanziaria prospettica nella valutazione d'azienda*".

3. il costo del debito dovrebbe essere ricavato sulla base di costi di mercato per società comparabili caratterizzate da strutture finanziarie coerenti con il calcolo del costo medio ponderato del capitale. La tabella riportata in calce a questo punto nel DP 1/2025 illustra i rendimenti a scadenza di obbligazioni emesse da società con differenti rating[5]: nel caso di imprese in crisi dovrebbero essere utilizzati i rendimenti associati alle società con i rating peggiori;

4. nel caso di crisi generalizzata del settore al quale appartiene la società, tutte le società sono in difficoltà per cui viene meno l'assunzione di base che il debito sia privo di rischio rendendo necessaria l'applicazione di modelli di stima diversi da quelli abituali e indicati nel documento. Si tenga però presente che, a livello teorico, non esiste un generale accordo su quale di questi modelli sia preferibile, per cui l'esperto dovrò muoversi, a parere di chi scrive, con particolare cautela.

In merito all'approfondimento della percezione del rischio e dell'impatto sulla valutazione CNDCEC Valutazione mostra con un esempio (pag. 32) l'impatto dei diversi scenari valutativi e la rilevanza, ai fini della costruzione di una media ponderata delle probabilità di manifestazione di ciascuno di essi. Diviene rilevante a tale fine considerare anche lo scenario di liquidazione che viene a coincidere con il fallimento del piano di risanamento. Ai fini della quantificazione della probabilità associata a tale scenario CNDCEC Valutazione consiglia di utilizzare:

a) lo z-score di Altman che tuttavia si fonda su parametri riferiti a società quotate americane e non sempre facilmente applicabili a imprese europee, specie se di piccole e medie dimensione;

b) le probabilità di default associate ai rating delle agenzie (ad esempio a un rating CCC determinato con lo z-score è associata una probabilità di default tra il 35% e il 45% sicché lo scenario di liquidazione dovrà pesare per tale incidenza)[6].

In analogia a quanto indicato da OIV anche il CNDCEC richiama l'opportunità (par. 5.1.1) di introdurre nel tasso di attualizzazione, e in particolare nel COE, degli ulteriori premi legati a:

1. premio di execution: qualora vi sia la presunzione di un eventuale rischio legato al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal management nel business plan;

2. premio small size: premio che considera la minor liquidabilità dell'azienda target rispetto alle società quotate comparabili selezionate per la determinazione del coefficiente beta ove la stima del COE avvenga in un ambiente CAPM.

La stima in concreto di tali premi può avvenire utilizzando un Mortality premium (Mp), ovvero considerando un premio aggiuntivo per il rischio di chiusura dell'azienda, riconducibile alla circostanza che il risanamento possa fallire e che l'impresa sia sottoposta a liquidazione giudiziale. In tal caso si rende necessario stimare la probabilità di sopravvivenza dell'impresa nel corso del

[5] La tabella è aggiornata al 30 aprile 2024 sicché è necessario un maggiore aggiornamento per un utilizzo operativo dei dati che vi sono contenuti.

[6] Un metodo alternativo stima il valore dell'impresa al netto degli oneri di ristrutturazione.

proprio percorso di turnaround e, di riflesso, la probabilità di default della stessa. Il documento fornisce interessanti spunti applicativi e parametri quantitativi che possono essere utilizzati in concreto.

Aspetti critici inerenti al Terminal Value nel documento CNDCEC

Interessanti considerazioni sono sviluppate in CNDCEC Valutazione in merito alla stima del Terminal Value nei metodi valutativi fondati sull'attualizzazione di flussi attesi.

Tale stima passa attraverso la definizione dei seguenti elementi, la cui determinazione comporta maggiori criticità in contesti di crisi:

1. definizione della prospettiva riconducibile alla stima della ragionevole esistenza di un valore terminale legato ai flussi di risultato esplicitati nel piano;
2. stima del flusso di risultato per il calcolo del Terminal Value sia esso un flusso di cassa o di reddito. Nelle situazioni di crisi l'aspetto problematico risiede nella stima del contesto aziendale di riferimento al termine del piano sicché un'analisi per scenari probabilistici appare anche in questo caso la soluzione più ragionevole;
3. orizzonte temporale nel caso di stima mediante attualizzazione dei flussi di risultato *post* previsione esplicita. È noto che in tali metodologie il Terminal Value esprime il valore attuale di una infinita serie di flussi a partire dall'esercizio successivo all'ultimo di piano e viene stimato attraverso la formula della rendita perpetua a rendimenti costanti o crescenti a un tasso costante g. Nel documento si sostiene molto correttamente che il contesto di crisi non giustifica un orizzonte diverso da quello infinito a meno che non sussistano specifiche condizioni che limitino la vita residua della società;
4. tasso di attualizzazione: da stimare in coerenza con quanto già riportato sopra ma valutando anche se può essere maggiormente appropriato utilizzare un diverso tasso di attualizzazione rispetto a quello usato per l'attualizzazione dei flussi relativi al periodo di previsione esplicita.

La valutazione di cessione e di affitto dell'azienda, di rami d'azienda e di singoli asset

Il DP 1/25 si occupa anche della stima dei compendi aziendali e di singoli asset che frequentemente ricorre nelle procedure concorsuali, approfondendo le attenzioni che devono essere prestate quando si utilizza il metodo dei multipli.

Tali cautele possono così essere riassunte:

1. se le società comparabili non si trovano in crisi, l'utilizzo di multipli per valutare una azienda in condizioni di squilibrio può essere impossibile o comunque di difficile applicazione per cui l'esperto dovrebbe ricorrere ad altri metodi;

2. se anche le società comparabili sono in crisi è possibile che il numeratore del coefficiente moltiplicativo nell'approccio asset side (come tipicamente il multiplo sull'EBITDA) sia sopravvalutato rispetto al denominatore che risente della crisi e può essere molto ridotto con un effetto distorsivo sul multiplo;
3. i multipli non esprimono valori di liquidazione per cui ove si debba determinare tale valore è necessario applicare degli sconti. Il documento OIV non integra indicazioni operative per la determinazione dello sconto, tuttavia, esaminando gli scostamenti tra le stime a valore di mercato delle aziende e il prezzo effettivo di cessione in procedure concorsuali si può affermare che tale sconto sia compreso tra il 20% e il 40% dove l'ampia forchetta è giustificata dalla differente appetibilità sul mercato dei compendi.

Nelle operazioni di affitto d'azienda è cruciale la stima del valore congruo del canone di affitto.

Sul punto, il DP 1/25 ritiene che si debba fare riferimento al valore di mercato del compendio aziendale affittato e per ottenere il canone si debba moltiplicare per un tasso di rendimento che «*deve permettere al proprietario locatore un ritorno dall'investimento, possibilmente, in grado di coprire i rischi connessi all'aver sottoscritto un rapporto di affitto*». Ai fini della stima di tale rendimento si dovranno considerare:

1. una remunerazione minima legata al rendimento dei titoli di stato con scadenza pari alla durata dell'affitto;
2. la remunerazione a fronte del rischio di perdita di funzionalità ed efficienza del complesso produttivo, solitamente espresse dalle riduzioni di valori derivanti dal processo di ammortamento;
3. la remunerazione per il rischio di perdita di avviamento.

Sotto il profilo più strettamente operativo, OIV ritiene che il tasso di rendimento possa variare tra un valore minimo pari al rendimento dei titoli di Stato a un rendimento massimo che coincide con il costo del capitale proprio. A questo proposito vale la pena aggiungere che il riferimento per la stima al rischio di insolvenza con riferimento agli impegni assunti con l'accordo, pare una via concretamente praticabile, essendo difficile trovare potenziali affittuari disposti a riconoscere un canone commisurato al rendimento atteso per un investitore in capitale di rischio.

Conclusioni

Il presente lavoro si è concentrato sugli aspetti ritenuti più critici per la maggioranza degli operatori, lasciando gli approfondimenti dei numerosi altri aspetti alla lettura dei testi originali.

È interessante notare come il DP 1/25 definisca i principi generali ma non fornisca indicazioni operative immediatamente applicabili; al contrario il documento del CNDCEC riprende l'impostazione generale del DP 1/25 ma è molto più ricco di spunti applicativi che gli operatori non possono che trovare assai utili.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2026

La disciplina degli errori contabili con l'adozione del Correttivo *quater*

Sandro Cerato – Direttore scientifico Centro studi tributari

La correzione degli errori contabili relativi a esercizi precedenti, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, si fonda sulla distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti, così come delineata dal documento OIC 29, con differenti modalità di rappresentazione contabile e conseguenti riflessi fiscali. In tale contesto, l'art. 83, comma 1-ter, TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2025 (c.d. Correttivo quater), applicabile alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025, introduce una procedura semplificata che consente, per i soggetti obbligati alla revisione legale dei conti, il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito derivanti dalla correzione di errori contabili non rilevanti, imputati a Conto economico nell'esercizio di individuazione dell'errore, a condizione che la rettifica sia effettuata entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo e, comunque, prima dell'avvio di attività di accertamento formalmente conosciute, restando escluse le fattispecie di natura fraudolenta o simulatoria. Resta ferma l'applicazione del meccanismo delle dichiarazioni integrative nei casi in cui la procedura semplificata non trovi applicazione, in coerenza con i principi di competenza, capacità contributiva e divieto di doppia imposizione. In tale ambito, assumono rilievo il principio di previa imputazione a Conto economico e le modalità di recupero della deduzione dei costi o di assoggettamento a tassazione dei ricavi omessi, anche quando la correzione contabile avvenga mediante imputazione diretta al patrimonio netto in conformità ai principi contabili adottati.

La procedura per la correzione fiscale dei componenti erroneamente contabilizzati

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, la correzione di errori commessi in esercizi precedenti è disciplinata dal Principio contabile OIC 29, che introduce una distinzione fondata sul criterio della rilevanza dell'errore, coerente con i principi di attendibilità, chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. In particolare, qualora l'errore sia qualificabile come non rilevante, la sua correzione viene assorbita nel risultato economico dell'esercizio in cui l'errore viene individuato, senza necessità di rettificare retroattivamente i valori patrimoniali.



Tale soluzione risponde a un criterio di proporzionalità informativa, evitando che inesattezze di scarsa significatività comportino una ricostruzione dei dati storici non giustificata in termini di utilità per i destinatari del bilancio.

Diversamente, in presenza di errori rilevanti, ossia in grado di alterare in modo significativo la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria o del risultato economico degli esercizi precedenti, l'OIC 29 impone una correzione che incide direttamente sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui l'errore viene rilevato.



In questo caso, la rettifica non transita dal Conto economico, in quanto si intende evitare che componenti reddituali riferibili a esercizi già chiusi influenzino impropriamente la performance dell'esercizio corrente, compromettendo la comparabilità intertemporale dei risultati.

Procedura semplificata di correzione

Per i soggetti che sono obbligati a sottoporre il bilancio d'esercizio a revisione legale, il Legislatore fiscale ha introdotto una disciplina specifica in materia di correzione degli errori contabili non qualificati come rilevanti, attribuendo a tali rettifiche una autonoma rilevanza fiscale, al ricorrere di determinate condizioni temporali e procedurali.



Tale regime, oggi codificato nell'art. 83, comma 1-ter, TUIR (come introdotto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 192/2025), si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.

In particolare, come verrà meglio approfondito nel prosieguo, l'art. 83, comma 1-ter, TUIR, subordina il riconoscimento fiscale della correzione al fatto che essa sia effettuata:

– entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui l'errore è stato commesso e, comunque;

– prima dell'avvio di attività istruttorie di controllo (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.



Tale doppio limite temporale risponde all'esigenza di evitare comportamenti opportunistici e di circoscrivere l'ambito applicativo della disposizione a ipotesi di correzione spontanea e tempestiva degli errori.

La previsione assume un rilievo sistematico significativo in quanto introduce, per i soggetti assoggettati obbligatoriamente a revisione legale, una deroga controllata al principio di competenza fiscale, consentendo di riconoscere rilevanza tributaria ai componenti di reddito imputati al Conto economico dell'esercizio in cui l'errore viene corretto, ancorché riferibili a esercizi precedenti.



In tal modo, il Legislatore valorizza la funzione di presidio affidata alla revisione legale, ritenuta idonea a garantire l'affidabilità del processo di emersione dell'errore e della sua successiva rettifica.

Conseguentemente, al ricorrere delle condizioni previste, viene meno l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui l'errore è stato originariamente commesso, con evidenti effetti di semplificazione procedurale e di riduzione del contenzioso potenziale.

La scelta normativa si colloca, dunque, in una più ampia logica di rafforzamento del principio di derivazione rafforzata per i soggetti sottoposti a revisione legale, favorendo l'allineamento tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile, nel rispetto delle esigenze di certezza, trasparenza e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Ambito soggettivo

La rilevanza fiscale delle poste correttive è espressamente riconosciuta ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, individuando così un perimetro soggettivo selettivo fondato sulla presenza di un presidio esterno di controllo qualificato.

Posto che la novità normativa si applica alle società il cui bilancio è soggetto a revisione legale obbligatoria, sono conseguentemente escluse, dalla procedura semplificata di correzione degli errori non rilevanti, le società che assoggettano il bilancio a revisione volontaria

Particolarmente significativa è la collocazione sistematica della norma nell'art. 83, comma 1-ter, TUIR, dalla quale si desume che la rilevanza fiscale delle poste correttive non è limitata ai soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata: sono interessate dalla disciplina, quindi, le società diverse da quelle a cui si applica la "derivazione rafforzata", se hanno, comunque, un bilancio soggetto obbligatoriamente a revisione legale (è il caso, questo, delle micro-imprese controllanti di società soggette a revisione legale).

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2025, il Legislatore ha inteso estendere l'efficacia della disciplina a tutti i soggetti revisionati, a prescindere dal sistema contabile adottato, valorizzando la revisione legale quale elemento autonomo di garanzia, distinto e ulteriore rispetto alla derivazione rafforzata.

Ambito oggettivo

Sotto il profilo oggettivo, la disciplina circoscrive il perimetro della rilevanza fiscale delle poste correttive agli errori contabili diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, individuati sempre secondo la definizione indicata nell'OIC 29 e nello IAS 8, rimanendo escluse le rettifiche delle stime.

Per gli errori rilevanti resta ferma la necessità – ricorrendone i presupposti e nel rispetto dei termini ordinari – di procedere mediante la presentazione delle dichiarazioni integrative relative ai periodi d'imposta interessati, di cui si dirà in seguito.

Quanto all'estensione oggettiva, l'art. 83, comma 1-ter, TUIR, adotta una nozione ampia di errore contabile, ricomprendendo non solo gli errori di imputazione temporale, ma anche quelli di qualificazione, classificazione e quantificazione delle poste di bilancio.

Sono inclusi, pertanto, nel perimetro della richiamata disposizione del TUIR, gli errori di quantificazione da c.d. fast closing, mentre non è stata accolta la proposta di includere anche i Transfer pricing adjustment "fuori competenza" che rimangono, perciò, esclusi della disciplina in esame.

Restano, inoltre, espressamente escluse, dall'ambito applicativo della disciplina, le rappresentazioni contabili che costituiscono oggettivamente il tassello di operazioni più complesse di natura simulatoria o fraudolenta, come precisato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2025.

Tale esclusione delimita in modo netto il confine tra errore contabile emendabile e comportamento elusivo o evasivo, preservando la funzione antielusiva del sistema tributario.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2025, riporta diversi esempi di correzione di errori contabili rientranti nel perimetro di applicazione oggettiva della norma. Vediamone alcuni.

ESEMPIO 1 – CORREZIONE DI ERRORE DI QUALIFICAZIONE DI UNA POSTA

Si ipotizzi che l'impresa Alfa abbia imputato nell'esercizio N un costo, con contropartita un debito, in luogo della corretta rilevazione di un accantonamento a un fondo per oneri futuri, ritenendo erroneamente già sussistenti in tale esercizio i presupposti per la deduzione.

Nell'esercizio N+1, in occasione dell'utilizzo del fondo, l'impresa rileva l'errore e procede alla sua correzione mediante l'eliminazione del debito, con rilevazione di una sopravvenienza attiva, e il contestuale accantonamento di un importo di pari ammontare al fondo per oneri, con imputazione al medesimo fondo quale contropartita.

La correzione dell'errore assume rilevanza anche sul piano fiscale, con la conseguenza che la deduzione operata nell'esercizio N deve considerarsi correttamente effettuata.

ESEMPIO 2 – CORREZIONE DI ERRORE NEL COMPUTO DELL'AMMORTAMENTO

Si ipotizzi che, nell'esercizio N, l'impresa perfezioni l'acquisto di un bene materiale che viene erroneamente classificato nell'attivo circolante, con la conseguenza che nel medesimo esercizio non viene rilevata alcuna quota di ammortamento. Nell'esercizio N+1 l'impresa individua l'errore e procede alla sua correzione mediante la riclassificazione del bene tra le immobilizzazioni materiali. In tale esercizio vengono pertanto rilevate 2 quote di ammortamento: una di competenza dell'esercizio N+1 e una riferita alla correzione dell'errore relativo all'esercizio N.

Qualora le quote di ammortamento siano determinate nel rispetto dei limiti e dei criteri di cui all'art. 102, TUIR, la correzione dell'errore assume rilevanza fiscale, con la conseguenza che entrambe le quote imputate a Conto economico nell'esercizio N+1 risultano fiscalmente deducibili.

Ambito temporale

La rilevanza fiscale della correzione dell'errore è, come anticipato in precedenza, subordinata al rispetto di precisi limiti temporali, che riflettono una logica di tempestività e spontaneità dell'intervento correttivo. In particolare, la correzione deve essere effettuata:

– entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;

– e, comunque, prima dell'inizio di attività amministrative di accertamento riguardanti gli elementi oggetto di correzione, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2025, chiarisce che tali attività di accertamento devono riguardare specificamente gli elementi patrimoniali o reddituali interessati dalla rettifica, rafforzando il nesso tra preclusione temporale e ambito oggettivo dell'errore corretto.

Vengono, invece, espressamente escluse (dal novero delle attività ostative) le comunicazioni emesse nell'ambito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), le quali, per loro natura, non presuppongono un'attività istruttoria sostanziale.

Regime sanzionatorio

Coerentemente con la *ratio* di incentivo alla correzione spontanea degli errori, il riconoscimento fiscale delle poste correttive non comporta effetti sanzionatori, come espressamente affermato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2025.



La previsione rafforza la natura premiale della disciplina, che non si limita a evitare la presentazione della dichiarazione integrativa, ma esclude anche l'applicazione di sanzioni amministrative tributarie.

Tale scelta si inserisce in una più ampia tendenza dell'ordinamento tributario volta a favorire l'adempimento collaborativo e la compliance sostanziale, distinguendo nettamente l'errore contabile fisiologico – corretto in modo tempestivo e trasparente – dalle ipotesi di violazione dolosa o gravemente colposa.

Rilevanza della correzione anche ai fini IRAP

La nuova disciplina assume rilievo anche ai fini IRAP, sebbene il D.Lgs. n. 192/2025, individua, con riferimento a tale ambito impositivo, un ulteriore e specifico caso di esclusione. È, infatti, stabilito che la rilevanza fiscale delle poste correttive opera:

> *«soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo».*



Ciò, per tenere conto che, nella disciplina IRAP, non è previsto il riporto a nuovo di imponibili negativi, dovendosi guardare, quindi, a questa precisazione, in termini di conservazione dell'equilibrio sostanziale del sistema.

Procedura di correzione basata sulle dichiarazioni integrative

Per le correzioni degli errori contabili che non rientrano nel perimetro del comma 1-ter, art. 83, TUIR, come pure per le correzioni che non sono operate entro i termini temporali prescritti dalla norma, resta ferma, invece, la necessità di dover presentare le relative ordinarie dichiarazioni integrative. La procedura di correzione degli errori contabili mediante dichiarazioni integrative richiede una netta distinzione tra:

– il periodo d'imposta in cui l'errore viene contabilmente corretto; e

– il periodo d'imposta cui il componente di reddito è fiscalmente imputabile in base al principio di competenza.

Periodo d'imposta in cui viene corretto l'errore

Per i soggetti a cui non si applica la procedura semplificata, la correzione degli errori contabili si realizza, sul piano fiscale, attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative. I componenti di reddito rilevati contabilmente nell'esercizio in cui l'errore viene corretto non assumono, di regola, immediata rilevanza fiscale.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 31/E/2013), tali componenti non possono essere qualificati né come sopravvenienze passive (*ex* art. 101, TUIR), né come sopravvenienze attive (*ex* art. 88, TUIR), poiché manca il requisito dell'imprevedibilità o della sopravvenienza in senso tecnico. Ne consegue che, qualora un costo (o un ricavo) non sia stato imputato nel corretto esercizio di competenza e venga successivamente rilevata la relativa rettifica contabile – a Conto economico o a patrimonio netto (secondo le regole dell'OIC 29) – la correzione non produce, di per sé, effetti fiscali.

In sede di dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui avviene la correzione, il contribuente è, quindi, tenuto a neutralizzare l'impatto reddituale della rettifica contabile mediante opportune variazioni extra-contabili, al fine di garantire il rispetto del principio di competenza fiscale. In particolare, il trattamento dichiarativo varia in funzione delle modalità di contabilizzazione dell'errore:

– se la correzione transita a Conto economico (errori non rilevanti), occorre operare una variazione in aumento o in diminuzione per sterilizzare fiscalmente il componente;

– se la correzione è imputata direttamente a patrimonio netto (errori rilevanti), il contribuente deve evitare di effettuare variazioni che attribuirebbero rilievo fiscale a un componente privo di competenza temporale.

In questo assetto, la dichiarazione relativa all'esercizio di correzione svolge una funzione meramente neutrale, costituendo un passaggio tecnico necessario per ricondurre l'errore al corretto periodo d'imposta.

Periodo d'imposta di competenza

In coerenza con i principi di capacità contributiva, buona fede, leale collaborazione e con il divieto di doppia imposizione, l'ordinamento tributario consente al contribuente:

– di recuperare un componente negativo di reddito non dedotto nel corretto periodo d'imposta; ovvero

– di assoggettare a tassazione un componente positivo omesso.

Come chiarito dalla prassi amministrativa (circolare n. 31/E/2013), tale facoltà deve essere riconosciuta non solo quando la rettifica derivi da un accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ma anche nei casi di correzione spontanea di errori contabili, effettuata dal contribuente in applicazione dei corretti Principi contabili.

Principio di previa imputazione

Con riferimento ai componenti negativi di reddito, il recupero della deduzione nel periodo di competenza richiede il rispetto del principio di previa imputazione a Conto economico, previsto dall'art. 109, comma 4, TUIR.

Il principio di previa imputazione a Conto economico può ritenersi soddisfatto anche attraverso la rilevazione del componente negativo derivante dalla correzione dell'errore contabile, purché risultino integrati i requisiti sostanziali di deducibilità previsti dalla normativa fiscale (circolare n. 31/E/2013).

Un ulteriore chiarimento è stato fornito con la risposta a interpello n. 12/E/2018. Con tale documento di prassi è stato affermato, infatti, che il principio di previa imputazione deve considerarsi rispettato, anche quando la correzione dell'errore sia imputata direttamente a patrimonio netto, come previsto dall'OIC 29 per gli errori rilevanti.

Tale interpretazione trova fondamento nello stesso art. 109, comma 4, TUIR, che equipara ai componenti imputati a Conto economico quelli iscritti a patrimonio netto in applicazione dei Principi contabili adottati dall'impresa.

Modalità di riconoscimento del costo

Quando non sono ancora spirati i termini di decadenza del potere di accertamento, la correzione degli errori contabili – che hanno comportato l'omessa imputazione di costi – deve essere effettuata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, entro i termini di decadenza del potere di accertamento previsti dall'art. 43, D.P.R. n. 600/1973. La dichiarazione integrativa rappresenta, infatti, lo strumento ordinario per riallineare la determinazione del reddito imponibile alla corretta imputazione temporale del costo, consentendo di correggere errori o omissioni che abbiano inciso sull'imponibile, sul debito d'imposta o sul credito.

Il riconoscimento fiscale del costo omesso avviene attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di competenza, con conseguente emersione di un minor debito d'imposta (o di un maggior credito).

Sotto il profilo procedurale, le dichiarazioni integrative a favore del contribuente sono assoggettate a una disciplina sostanzialmente uniforme a quella prevista per le dichiarazioni integrative a sfavore, con la conseguenza che il credito emergente può essere utilizzato in compensazione tramite il Modello F24.

Errori contabili relativi alla competenza

Per le ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale non trovano applicazione le limitazioni alla compensazione previste nel caso di dichiarazioni integrative presentate oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello oggetto di integrazione.

In tali fattispecie, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il predetto termine, deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa stessa. A tal fine, il credito deve essere esposto separatamente nel quadro DI dei Modelli Redditi, al fine di assicurarne la tracciabilità.

Modalità di assoggettamento a tassazione del ricavo

In modo speculare, qualora l'errore contabile consista nell'omessa imputazione di componenti positivi di reddito, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, entro i termini di decadenza di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973.

A differenza delle ipotesi di errori a favore del contribuente, l'omessa imputazione di ricavi assume rilievo anche sotto il profilo sanzionatorio, in quanto determina una sottrazione di base imponibile.

Le sanzioni previste in caso di presentazione di dichiarazioni integrative

Come sancito dall'art. 2, D.P.R. n. 322/1998, la presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venire meno le sanzioni per la violazione commessa e che solitamente corrispondono a quelle contemplate;

– dall'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997 (irrogabili in caso di dichiarazione infedele); ovvero

– dall'art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 (irrogabili in caso di dichiarazione inesatta).

Secondo quanto precisato dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate in occasione del Videoforum del 24 gennaio 2018 (risposta 9), la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. Conseguentemente, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa per ottenere la deduzione di un costo inerente e deducibile (non rilevato in precedenza) non occorre versare alcun tipo di sanzione, ivi compresa quella prevista per il caso di dichiarazione inesatta (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997).

Il regime sanzionatorio in caso di infedele dichiarazione

Il regime sanzionatorio in caso di infedele dichiarazione è il medesimo sia per le violazioni in materia di dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997) che per le violazioni relative alla dichiarazione IVA (art. 5, D.Lgs. n. 471/1997). Al riguardo, si rappresenta che il D.Lgs. n. 87/2024, operante per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ha apportato significative modifiche al regime sanzionatorio in argomento.

Tipologia di sanzione	Violazioni commesse sino al 31 agosto 2024	Violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Sanzione base	Sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.	Sanzione pari al 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con minimo di 150 euro.
Sanzione maggiorata della metà	La sanzione base è aumentata della metà dell'imposta (ossia dal 135% al 270%) quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.	La sanzione base è aumentata della metà del doppio dell'imposta (ossia dal 105% al 140%) quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Sanzione ridotta di 1/3	La sanzione base è ridotta di 1/3 dell'imposta (dal 60% al 120%) quando: – la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro; – l'infedeltà deriva dall'errata imputazione a periodo di elementi positivi o negativi di reddito «*purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente*».	La sanzione base è pari al 46,67% delle imposte dovute quando: – la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro; – l'infedeltà deriva dall'errata imputazione a periodo di elementi positivi o negativi di reddito «*purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente*».

Le modifiche operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, con l'effetto che le nuove sanzioni trovano applicazione a partire dal Modello Redditi 2024 (inerente all'anno 2023) e dal Modello IVA 2025 (inerente all'anno 2024).

Resta, tuttavia, ferma la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, mediante:

– la presentazione di una dichiarazione integrativa (in modo da sanare l'errore/violazione commessa); e

– il versamento delle maggiori imposte, delle sanzioni ridotte con il ravvedimento e degli interessi legali, calcolati dalla data di versamento del saldo al giorno in cui avviene il ravvedimento.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2026

Il nuovo trattamento fiscale della vendita di azioni proprie

Fabio Giommoni – Dottore Commercialista e Revisore legale

La Legge di bilancio 2026, interviene in modo significativo sul trattamento fiscale della vendita di azioni proprie.
Dall'irrilevanza fiscale, prevista in precedenza per i soggetti IAS/IFRS e OIC adopter diversi dalle micro-imprese, si passa alla tassazione piena, come "ricavo", del differenziale positivo tra prezzo di vendita e costo di acquisto.
La nuova disciplina è tuttavia applicabile, in via transitoria, per il solo anno 2026 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), in attesa della piena attuazione della Riforma fiscale, la quale sarà probabilmente destinata a intervenire nuovamente sulla materia.

Disciplina civilistica delle azioni proprie (cenni)

In ambito civilistico l'acquisto da parte delle S.p.A. di azioni proprie è disciplinato dagli artt. 2357-2357-quater, c.c., mentre per le S.r.l. l'art. 2474, c.c., impone il divieto di effettuare operazioni sulle proprie quote[1]. Ai sensi dell'art. 2357, c.c., le azioni proprie possono essere acquistate dalle S.p.A. solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, che deve stabilire le modalità di acquisto, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata dell'autorizzazione all'acquisto (non superiore a 18 mesi), il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo da versare per l'acquisto.

Il valore nominale delle azioni proprie acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale.

Infine, l'art. 2357-quater, c.c., impone il divieto di sottoscrizione delle azioni proprie, ovvero in sede di emissione delle stesse.

Le azioni proprie acquistate in violazione delle suddette regole devono essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro 1 anno dal loro acquisto, oppure devono essere annullate con riduzione corrispondente del capitale.

[1] In realtà tale divieto è parzialmente derogato per le S.r.l che si qualificano come "PMI". Per detti soggetti l'art. 26, comma 6, D.L. n. 179/2012, dispone che «*il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del Codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali*».

Ai sensi dell'art. 2357-*bis*, c.c., i predetti limiti non si applicano qualora l'acquisto di azioni proprie avvenga:

a) in sede di riduzione di capitale sociale effettuato tramite riscatto e annullamento azioni;

b) a titolo gratuito (sempre che si tratti di azioni interamente liberate);

c) per effetto di successione universale, fusione, scissione;

d) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito societario.

Qualora, per effetto degli acquisti di cui alle lett. b), c), d), per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il valore nominale delle azioni acquistate ecceda il quinto del capitale sociale, il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione delle azioni è di 3 anni.

Ai sensi dell'art. 2357-*bis*, c.c., gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie acquistate dalla società se non previa autorizzazione dell'assemblea.

Alle azioni proprie non è attribuito né il diritto agli utili né quello di opzione, i quali sono ripartiti proporzionalmente sulle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

A livello contabile, come vedremo meglio in seguito, il comma 3, art. 2357-*bis*, c.c., stabilisce che: «*l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo*».

Il trattamento in bilancio delle azioni proprie

Prima delle modifiche alla disciplina civilistica del bilancio d'esercizio a opera del D.Lgs. n. 139/2015, le azioni proprie venivano iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale, come le partecipazioni in altre società, ma occorreva costituire una riserva indisponibile nel patrimonio netto pari al costo di acquisto delle azioni proprie.

La previgente versione dell'art. 2357-*ter*, comma 3, c.c., infatti, imponeva l'obbligo di accantonare nel patrimonio netto una apposita riserva indisponibile ("vecchia" voce A) VI – "Riserva per azioni proprie in portafoglio"), da mantenere fino al trasferimento o annullamento delle azioni proprie.

La Riforma del bilancio di cui al D.Lgs. n. 139/2015, ha profondamente modificato la contabilizzazione delle azioni proprie, il cui acquisto è da considerarsi, nella sostanza, una restituzione dei conferimenti ai soci, con conseguente riduzione del patrimonio sociale.

Pertanto, come accennato in precedenza, la vigente versione dell'art. 2357-ter, comma 3, c.c., in combinato disposto con il comma 6-bis, art. 2424-*bis*, c.c., prevede l'obbligo, a fronte dell'acquisto di azioni proprie, di ridurre il patrimonio netto per un ammontare pari al prezzo di acquisto delle stesse, tramite l'iscrizione di una riserva di segno negativo.

In pratica, mentre in precedenza le azioni proprie erano iscritte nell'attivo di bilancio (immobilizzazioni finanziarie o attivo circolante), vincolando tuttavia una parte del patrimonio, nella attuale disciplina del bilancio OIC le azioni proprie vengono iscritte direttamente a riduzione del patrimonio, come già previsto dai Principi contabili internazionali.

Nello specifico, le azioni proprie sono iscritte in bilancio a riduzione del patrimonio netto tramite l'appostazione nel passivo di una specifica voce di riserva con segno negativo denominata "A) X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", per un valore corrispondente al costo di acquisto delle azioni stesse (OIC 28, par. 37).

ESEMPIO 1 – ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

La società Alfa S.p.A. ha acquistato il 30 giugno 2025 azioni proprie del valore nominale di 200.000 euro per un costo di 250.000 euro. In applicazione degli artt. 2357-*ter*, comma 3 e 2424-*bis*, comma 6-bis, c.c., la società, in sede di acquisto, rileva le azioni proprie attraverso l'appostazione della "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Le scritture contabili saranno le seguenti.

Riserva negativa per azioni proprie (voce A.X – PN)	a	Banca c/c	250.000	250.000

Qualora l'assemblea dei soci deliberi di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società dovrà stornare la voce "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestualmente ridurre il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate.

Se le azioni proprie non sono state acquistate a un prezzo uguale al loro valore nominale, la differenza che emergerà in sede di annullamento tra valore della riserva cancellata e l'importo della riduzione del capitale, dovrà essere accreditata/addebitata ad altra riserva del patrimonio netto, a seconda se l'annullamento del capitale avviene per un importo superiore o inferiore rispetto al costo di acquisto delle stesse (OIC 28, par. 38).

ESEMPIO 2 – ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE

In data 31 gennaio 2026 la società Alfa S.p.A. decide di annullare le azioni proprie del valore nominale di 200.000 euro acquistate al prezzo di 250.000 euro. La società stornerà la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" in contropartita alla riduzione del capitale e, per la differenza, a riduzione di altra riserva di patrimonio netto.

Le scritture contabili saranno le seguenti.

Diversi	a	Riserva negativa per azioni proprie		250.000
Capitale sociale			200.000	
Riserva straordinaria			50.000	

Nel caso in cui l'assemblea dovesse decidere di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (di importo pari al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo delle azioni vendute è imputata a incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto (OIC 28, par. 39).

Invece, se la differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisto è negativa si andrà a decrementare un'altra riserva di patrimonio netto.

L'OIC 28 non indica quale riserva accreditare nel caso di un utile da cessione delle azioni proprie, ma Assonime (circolare n. 14/2017, par. 3.2) ha osservato che la differenza in oggetto ha una natura di riserva di capitale assimilabile alla riserva sovrapprezzo azioni.

ESEMPIO 3 – VENDITA DI AZIONI PROPRIE

In data 31 gennaio 2026 la società Alfa S.p.A. decide di vendere le azioni proprie acquistate per un costo di 250.000 euro, al prezzo di 310.000 euro. La società stornerà la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" in contropartita all'incasso del prezzo di cessione. La differenza positiva tra prezzo di cessione e costo di acquisto non interessa il Conto economico ma è imputata direttamente a incremento di altra riserva del patrimonio netto.

Le scritture contabili saranno le seguenti.

Banca c/c	a	Diversi		310.000
		Riserva negativa per azioni proprie	250.000	
		Riserva sovraprezzo	60.000	

In relazione agli obblighi di informativa in bilancio va segnalato che l'art. 2428, c.c., richiede di indicare nella Relazione sulla gestione il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, nonché il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Il trattamento fiscale della vendita azioni proprie prima della Legge di bilancio 2026

Prima delle citate modifiche alla disciplina del bilancio d'esercizio inerenti la contabilizzazione delle azioni proprie, nonché della conseguente introduzione della derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter diversi dalle micro-imprese, la disciplina fiscale della cessione di azioni proprie era riconducibile al combinato disposto degli artt. 82, 85, 86, 87, TUIR.

In particolare, sensi dell'art. 82, TUIR (norma tutt'ora in vigore) le plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli artt. 2357, comma 4, 2357-*bis*, comma 2 e 2359-*ter*, c.c. e a norma dell'art. 121, D.Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") rientrano nelle disposizioni del comma 4, art. 86, TUIR. Pertanto, la differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto delle azioni proprie concorreva a formare il reddito della S.p.A. quale plusvalenza, con possibilità di rateizzo in 5 anni ai sensi di quanto era previsto dal comma 4, del predetto art. 86, TUIR e con la possibilità di godere dell'esenzione del 95% in caso di sussistenza dei requisiti per applicare la disciplina della "PEX" di cui all'art. 87, TUIR. Nell'ipotesi di azioni proprie iscritte nell'attivo circolante il provento da cessione era invece da qualificarsi come ricavo ai sensi dell'art. 85, TUIR.

Con le modifiche apportate alla disciplina del bilancio d'esercizio dal D.Lgs. n. 139/2015 e con il varo delle disposizioni di coordinamento fiscale di cui all'art. 13-*bis*, D.L. n. 244/2016, che ha introdotto la derivazione rafforzata per i soggetti OIC diversi dalle micro-imprese, la disciplina di tassazione della vendita di azioni proprie è profondamente mutata.

Infatti, per i soggetti diversi dalle micro-imprese, in base alla derivazione rafforzata, diveniva prevalente, anche ai fini fiscali, la rappresentazione contabile della vendita di azioni proprie con effetti solo patrimoniali, evidenziata in precedenza, ovvero senza riflessi reddituali, pure in ambito fiscale[2].

Il trattamento delle azioni proprie per i soggetti OIC (diversi dalle micro-imprese) è stato, quindi, equiparato a quello dei soggetti IAS/IFRS adopter, stante l'applicazione anche a detti soggetti del principio di derivazione rafforzata *ex* art. 83, TUIR.

Di conseguenza, la rappresentazione contabile dell'operazione, che non implica l'iscrizione nel Conto economico dell'utile da cessione delle azioni proprie, fa sì che tale provento non concorra alla formazione del reddito per le imprese in derivazione rafforzata.

Solo le micro-imprese, per le quali non rileva la derivazione rafforzata, hanno continuato ad applicare il regime di tassazione "ordinario" previsto in precedenza, in base al quale gli utili derivanti dalla vendita delle azioni proprie sono imponibili quali "plusvalenze" *ex* art. 86, TUIR (con eventuale applicazione della "PEX" *ex* art. 87, TUIR) nel caso di titoli immobilizzati e quali "ricavi" ai sensi dell'art. 85, TUIR, nel caso di titoli del circolante.

Le micro-imprese dovevano, pertanto, gestire un doppio binario civilistico e fiscale, operando in dichiarazione riprese in aumento per le plusvalenze imponibili sulla vendita di azioni proprie (non transitate a Conto economico) e variazioni in diminuzione per le minusvalenze da vendita di azioni proprie eventualmente deducibili (anch'esse non transitate a Conto economico).

[2] Infatti, il comma 1-*bis*, art. 83, TUIR, come riformulato dall'art. 13-*bis*, D.L. n. 244/2016, rende applicabili ai soggetti OIC diversi dalle micro-imprese le norme attuative già previste per i soggetti IAS di cui all'art. 1, comma 60, Legge n. 244/2007 e quindi anche le previsioni del D.M. n. 48/2009. Al riguardo, la Relazione illustrativa al D.L. n. 244/2016, ha chiarito che l'acquisto e la rivendita di azioni proprie è un ambito nel quale la qualificazione contabile assume rilievo ai fini fiscali, per cui la vendita di azioni proprie non ha impatto ai fini delle imposte sui redditi, dato che non genera effetti reddituali in bilancio.

Al riguardo, al di là del fatto che la fattispecie di acquisto e vendita di azioni proprie da parte di una micro-impresa rappresenta un caso più teorico che pratico, sono emersi alcuni dubbi sull'applicazione di tale disciplina ordinaria, stante il fatto che le azioni proprie non sono più iscritte, nemmeno per le micro-imprese, nell'attivo di bilancio.

Ciò in quanto le predette norme del TUIR operano una distinzione tra la tassazione delle azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni rispetto a quelle iscritte nell'attivo circolante (ad esempio per la ratizzazione in 5 anni della plusvalenza o per l'applicazione della "PEX"), ma con le nuove modalità di iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto non è più possibile stabilire, dagli schemi di bilancio, se si tratta di titoli immobilizzati o meno[3].

La nuova disciplina della vendita azioni proprie introdotta dalla Legge di bilancio 2026

Il predetto sistema di tassazione della vendita di azioni proprie, basato sulla derivazione rafforzata (per i soggetti IAS/IFRS e quelli OIC diversi dalle micro-imprese) è stata stravolta, sebbene solo in via sperimentale per il 2026, dall'art. 1, comma 131, lett. a), Legge di bilancio 2026[4].

Detta norma stabilisce che, in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83, TUIR, sia ricompreso tra i "ricavi" (quindi di cui all'art. 85, TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di cessione delle azioni proprie. Ciò anche nei casi di cessioni obbligatorie di azioni acquisite in violazione dei limiti civilistici evidenziati in precedenza.

In particolare, la disposizione in esame qualifica come "ricavo" la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni e il relativo costo di acquisto, il quale è determinato in base a quanto disposto dall'art. 110, TUIR.

A tale riguardo l'ultima parta della norma in commento introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie, in considerazione dell'assenza in bilancio della rilevazione delle stesse con la tecnica del magazzino. Viene, infatti, disposto che «*si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente*», presumendo, quindi l'adozione del criterio c.d. *First in first out* (o FIFO).

La norma in commento non fa alcuna distinzione in relazione alla finalità dell'acquisto delle azioni proprie; pertanto, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole.

[3] A riguardo, Assonime (circolare n. 14/2017) ha ritenuto possibile fare riferimento a quanto indicato dalla circolare n. 36/E/2004 (anche se in relazione alle diverse fattispecie dei bilanci bancari e di quelli delle società di persone in contabilità ordinaria), ovvero individuare la presenza di un investimento durevole dalle informazioni riportate in Nota integrativa (che però le micro-imprese non redigono in base al bilancio "super-semplificato").
Anche parte della dottrina ha proposto di considerare rilevanti le indicazioni nella nota integrativa (cfr. G. Andreani – A. Tubelli, "*L'impatto fiscale della declinazione del principio di derivazione sostanziale*", in il fisco, n. 31/2017, pag. 3011).

[4] Legge n. 199/2025, pubblicata sulla G.U. Serie generale – n. 301/2025.

Secondo la Relazione illustrativa al Disegno di Legge di bilancio 2026, ciò sarebbe giustificato dal fatto che il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un'attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante)[5].

ESEMPIO 4 – NUOVO TRATTAMENTO FISCALE DELLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE

Si riprenda l'esempio precedente, ove la Società Alfa S.p.A., a fronte della vendita del 31 gennaio 2026, al prezzo di 310.000 euro, delle azioni proprie acquistate nel 2025 per un costo di 250.000 euro, storna la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" per 250.000 euro e accredita per la differenza di 60.000 euro altra riserva di patrimonio netto, quindi senza alcun impatto a Conto economico.

Con la nuova disciplina prevista dalla Legge di bilancio 2026, l'importo di 60.000 euro che eccede il costo di acquisto concorrerà a formare il reddito IRES della società quale "ricavo", per cui si renderà necessario apportare in dichiarazione una variazione in aumento di pari importo, non essendo transitato il provento a Conto economico.

Le nuove regole, che derogano alla derivazione rafforzata introdotta nel 2016, non comportano però un ritorno al passato, perché, essendo sempre qualificato il provento realizzato dalla vendita delle azioni proprie come "ricavo", non sarà possibile ricorrere né alla rateizzazione delle plusvalenze *ex* comma 4, art. 86, TUIR (che peraltro la stessa Legge di bilancio 2026, ha abrogato per le partecipazioni)[6], né, soprattutto, al regime "PEX" dell'art. 87, TUIR.

Si pone il dubbio se il nuovo regime si applicherà anche ai (rari) casi di cessione di azioni proprie da parte di micro-imprese (che non scelgano di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata), perché queste non applicano la derivazione rafforzata, mentre le nuove previsioni della Legge di bilancio 2026, per espressa previsione normativa, rappresentano una specifica deroga alla derivazione rafforzata.

Altra questione riguarda il caso in cui dalla vendita delle azioni proprie emerga una "minusvalenza" ovvero quando il prezzo di vendita risulta inferiore al costo di acquisto. Anche in tale circostanza l'operazione non ha impatto a Conto economico perché, in applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali, la differenza sarà addebitata ad altra riserva di patrimonio netto.

[5] In sostanza, secondo tale impostazione, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie non deve essere diverso da quello degli acquisti e cessioni di partecipazioni di terzi.

[6] Con l'art. 1, commi 42 e 43, Legge n. 199/2025, si è, infatti, intervenuti sulla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86, comma 4, TUIR, eliminando, per la generalità dei beni, la facoltà di accedere al beneficio della rateizzazione, la quale rimane invece in vigore solo nel caso di plusvalenze derivanti da cessione d'azienda e da cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche.

Al riguardo, è da ritenere che tale minusvalenza non sarà deducibile, continuando ad applicarsi in questo caso la derivazione rafforzata, dato che la deroga introdotta dalla Legge di bilancio 2026 riguarda soltanto i "ricavi" corrispondenti alla differenza (positiva) tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni e il relativo costo di acquisto e quindi non all'ipotesi in cui detta differenza risulti negativa. Ma su questo aspetto sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Come accennato, le novità previste dalle Legge di bilancio 2026, sono destinate ad applicarsi solo nel 2026 (più precisamente per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025).

L'intenzione è, infatti, quella di monitorarne l'impatto sul gettito erariale in attesa del pieno completamento della Riforma fiscale, la quale, quindi, sarà probabilmente destinata a intervenire nuovamente sulla materia.

Il comma 132, Legge di bilancio 2026, introduce, al riguardo, una forma di monitoraggio delle operazioni sulle azioni proprie, le quali dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.



Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2026

L’aggiornamento dei principi contabili e impatto sul bilancio 2025

Fabio Landuzzi – Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti

L’OIC ha pubblicato a dicembre il testo definitivo degli emendamenti che interessano rispettivamente:
– l’OIC 13 (Rimanenze);
– l’OIC 16 (Immobilizzazioni materiali);
– l’OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali);
– l’OIC 25 (Imposte sul reddito);
– l’OIC 31 (Fondo per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto).
Le modifiche si applicano dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026; tuttavia, ne è consentita l’applicazione anticipata già ai bilanci relativi al 2025.

Gli emendamenti agli OIC approvati a dicembre 2025

Nel mese di dicembre l’OIC ha pubblicato la versione definitiva delle modifiche apportate ad alcuni principi contabili, nell’ambito della propria attività di periodico aggiornamento dei rispettivi testi volta ad adattarli alla prassi societaria come pure a risolvere dubbi interpretativi, Nel caso di specie, gli emendamenti interessano i seguenti Principi contabili:

– OIC 13 (Rimanenze);

– OIC 16 (Immobilizzazioni materiali);

– OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali);

– OIC 25 (Imposte sul reddito);

– OIC 31 (Fondo per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto).

Le novità recate dagli emendamenti in oggetto sono applicabili nei bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026; tuttavia, è consentita in via facoltativa anche la possibilità di una loro applicazione anticipata già a partire dal bilancio 2025.

Operazioni di acquisto con opzione o obbligo di rivendita: modifiche all’OIC 13 – Rimanenze – all’OIC 16 – Immobilizzazioni materiali – e all’OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

La modifica recata *in primis* all’OIC 13 (Rimanenze) trae lo spunto, come è indicato nelle «*Motivazioni alla base delle decisioni assunte*», dalla richiesta di chiarimento ricevuta dall’OIC circa le modalità di

contabilizzazione, nel bilancio della società acquirente, dei contratti che prevedono l'acquisto di un bene con il diritto di rivendere il bene al cedente dopo un determinato periodo di tempo a un prefissato prezzo.

Il punto controverso consisteva nel chiarire se fosse possibile applicare in questa circostanza, in modo simmetrico, quanto è previsto dall'OIC 34 nel caso delle vendite con opzione di riacquisto[1] per le quali, in forza del criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, la società cedente deve rilevare il ricavo solamente quando essa è ragionevolmente certa che il bene venduto non sarà restituito o riacquistato dal cedente. Il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, quale riferimento per il momento della rilevazione della compravendita, è infatti previsto anche dagli OIC 13 e 16 per quanto concerne la rilevazione iniziale delle rimanenze e delle immobilizzazioni materiali, mentre in tema di immobilizzazioni immateriali l'OIC 24 richiede che la società acquirente, ai fini della rilevazione in bilancio dell'acquisto, abbia assunto il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e possa limitarne l'accesso ai terzi.

Alla luce del fatto che la rilevazione in bilancio di rimanenze, immobilizzazioni materiali e beni immateriali risulta quindi fondata sul presupposto della ragionevole certezza che il bene acquistato non venga ritrasferito al venditore, l'OIC è intervenuto sul testo dei rispettivi Principi contabili (OIC 13, 16 e 24) al fine di specificare che il bene acquistato vada iscritto nel bilancio (rispettivamente, tra le rimanenze, le immobilizzazioni materiali o tra i beni immateriali) solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l'opzione di rivendita non sarà esercitata; tale indicazione vale sia quando l'opzione è in capo all'acquirente, sia quando essa è in capo al venditore.

Diversamente, il bene oggetto della cessione deve rimanere iscritto nel bilancio del venditore. Perciò, se non vi è la ragionevole certezza che l'opzione non sarà esercitata, oppure se il contratto prevede l'obbligo di rivendita, l'operazione verrà contabilizzata come segue:

a) se il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di rivendita: l'operazione ha natura finanziaria e l'acquirente iscrive un credito finanziario in contropartita della somma corrisposta al momento dell'acquisto iniziale, mentre i proventi finanziari sono rilevati per competenza;

b) se il prezzo di acquisto è superiore al prezzo di rivendita: l'acquirente iscrive un credito pari al prezzo di rivendita del bene e un risconto attivo pari alla differenza tra l'importo pagato e il prezzo di rivendita, il quale viene rilasciato per competenza a Conto economico.

La soluzione a cui l'OIC è giunto appare conforme al criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici a cui si informa l'OIC 34; inoltre, realizzandosi un'opportuna simmetria fra la rappresentazione contabile del cedente e del cessionario – OIC adopter – la soluzione ha il pregio di evitare di trovarsi con lo stesso bene iscritto tra le attività di 2 diverse società.

[1] OIC 34, par. A8 e A9.

Per quanto concerne le disposizioni sulla prima applicazione dell'emendamento, viene chiarito che gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche in questione sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29; è consentita tuttavia l'applicazione prospettica sempre ai sensi dell'OIC 29.

Costi di smantellamento e/o ripristino: modifiche all'OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

La modifica in oggetto (par. 40, OIC 16) riguarda la modalità di contabilizzazione dei costi di smantellamento e/o ripristino di cespiti.

La novità sostanziale è che tali costi vengono ora qualificati come costi capitalizzabili. La loro iscrizione avviene al momento in cui è assunta da parte della società l'obbligazione di smantellare il cespite e/o ripristinare il sito ove il cespite è ubicato; la contropartita della capitalizzazione della spesa è un Fondo per rischi e oneri.

I costi di smantellamento e/o ripristino sono stimati secondo le indicazioni contenute nell'OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e TFR – e sono oggetto di successiva revisione e aggiornamento. Gli aggiornamenti della stima dei costi di smantellamento e/o ripristino sono iscritti a incremento o decremento del cespite a cui si riferiscono. Gli eventuali aggiornamenti della stima del Fondo, sia positivi sia negativi, relativi all'effetto del trascorrere del tempo e quindi dell'attualizzazione, secondo le indicazioni del par. 34, OIC 31, come pure per via dell'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono, invece, classificati alla voce C17-*ter* del Conto economico.

Anche tali costi capitalizzati sono soggetti ad ammortamento sistematico che è parametrato alla vita utile del cespite cui si riferiscono.

Per quanto concerne le disposizioni sulla prima applicazione dell'emendamento, viene chiarito che gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche in questione sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29; è consentita tuttavia l'applicazione prospettica sempre ai sensi dell'OIC 29.

Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali: modifiche all'OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

L'intervento sull'OIC 24 ha tratto spunto da quanto emerso in sede di pubblica consultazione dell'OIC 34 – Ricavi – con particolare riferimento al caso della cessione di licenze, circostanza nella quale era stato segnalato il rischio del possibile venir meno della correlazione tra ricavi e costi relativi allo sfruttamento del bene immateriale qualora i ricavi da cessione della licenza fossero maggiormente rilevanti nei primi anni della vita del bene immateriale (ad esempio, come accade per i diritti di sfruttamento di un film), mentre i relativi ammortamenti continuassero a essere rilevati secondo il criterio delle quote costanti.

L'effetto di una simile situazione sarebbe quini stato quello di evidenziare in bilancio dei risultati più elevati nei primi anni della vita utile del bene immateriale e, di converso, dei risultati più penalizzati negli anni successivi; inoltre, questa asimmetria temporale fra ricavi e ammortamenti avrebbe avuto anche l'effetto di innescare possibili svalutazioni della immobilizzazione, ai sensi dell'OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore – in ragione dell'esposizione nel bilancio di un valore netto contabile della immobilizzazione superiore rispetto a quanto recuperabile attraverso l'atteso flusso dei proventi.

La questione si poneva quindi in termini di scelta del criterio di ammortamento da applicare al costo iscritto in bilancio per la licenza classificata tra le immobilizzazioni immateriali.

Al riguardo, l'OIC 24 – par. 63 – prevede, come noto, 3 possibili criteri di ammortamento: ammortamento a quote costanti, a quote decrescenti e metodo per unità di prodotto. Il testo del principio contabile, in ragione del postulato della prudenza, non ammette la possibilità di applicare un criterio di ammortamento a quote crescenti e né di correlare la quota di ammortamento ai ricavi prodotti dall'impiego del bene.

Un tema che invece non si pone, evidentemente, nel caso del criterio delle quote decrescenti in quanto la maggior parte del costo viene ammortizzata nella prima parte della vita utile del bene, sicché tale metodo si presenta come in generale quello più prudente.



Per questa ragione, nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'ammortamento a quote decrescenti, e solo ed esclusivamente in questo caso, viene ora ammesso di determinare le quote di ammortamento sulla base dei ricavi; tale criterio, infatti, declinato in questo contesto, non rappresenterebbe una deroga al postulato della prudenza, bensì solo un metodo funzionale a quantificare l'effettivo utilizzo dell'immobilizzazione immateriale e quindi a determinare la quota di ammortamento di ogni esercizio.

In ragione di ciò, l'OIC ha modificato il par. 63, OIC 24 per precisare che l'utilizzo dei ricavi come criterio utile a stimare la quota di ammortamento annua delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se:

– si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti; e

– i ricavi rappresentano un'approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile.

Per quanto concerne le disposizioni sulla prima applicazione dell'emendamento, viene chiarito che gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche in questione sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29; è consentita tuttavia l'applicazione prospettica sempre ai sensi dell'OIC 29.

Modifiche all'OIC 25 – Imposte sul reddito

Le modifiche apportate al testo dell'OIC 25 traggono origine da una richiesta di chiarimento pervenuta all'OIC relativamente alla contabilizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta in caso di affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. In particolare, è stato chiesto se l'imposta sostitutiva che si rende dovuta in queste circostanze dovesse essere rilevata a Conto economico, oppure a riduzione del patrimonio netto della società.

Infatti, mentre l'OIC 25 già trattava della contabilizzazione dell'imposta sostitutiva pagata per affrancare i maggiori valori iscritti nell'attivo per effetto della rivalutazione, lo stesso principio contabile non trattava invece della contabilizzazione dell'imposta pagata per affrancare la riserva di rivalutazione dal regime di sospensione d'imposta.

Con riferimento all'affrancamento dei maggiori valori iscritti all'attivo per effetto della rivalutazione, l'OIC 25 – par. 63 – prescrive che «*il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello Stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione*»; pertanto, l'imposta dovuta per dare rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti all'attivo è iscritta a diretta riduzione della riserva di rivalutazione presente nel patrimonio netto della società.

Un trattamento contabile analogo, ovvero la rilevazione dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento della riserva dal regime della sospensione di imposta a diminuzione del patrimonio netto, venne già indicato dall'OIC nel Documento Interpretativo 10 in occasione di una norma del 2021.



Alla luce di queste considerazioni, la modifica in commento aggiunge ora nell'OIC 25 il par. 65A prevedendo che l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento della riserva di rivalutazione vada imputata in bilancio avendo come contropartita il patrimonio netto; il principio contabile non individua a tale riguardo la specifica riserva alla cui riduzione vada imputata l'imposta sostitutiva, sebbene possa ritenersi plausibile che tale sia preferibilmente proprio la riserva di rivalutazione che dell'affrancamento dal regime della sospensione di imposta trarrà beneficio.

La modifica affronta anche il trattamento contabile da adottare nel caso in cui la società avesse iscritto, a fronte della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite. Viene al riguardo previsto che tali imposte andranno riversate in contropartita al debito per imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento.

Infine, al par. 63 viene previsto che, così come il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello Stato patrimoniale della società, a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione, gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale sono rilevati per competenza quando matureranno e saranno quindi imputati al Conto economico.

Per quanto concerne le disposizioni sulla prima applicazione dell'emendamento, viene chiarito che gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche in questione sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29; è consentita tuttavia l'applicazione prospettica sempre ai sensi dell'OIC 29.

Modifiche all'OIC 31 – Fondi per rischi e oneri

Le modifiche all'OIC 31 traggono origine da una richiesta di chiarimento pervenuta all'OIC in relazione alla classificazione degli effetti dell'attualizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione, di cui al par. 19A, dello stesso OIC 31.

In particolare, il par. 19A, OIC 31 prevede che tali effetti siano rilevati a Conto economico, ma senza specificarne la voce.

L'OIC 12, par. 79, prevede come regola generale che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri siano iscritti a Conto economico facendo prevalere il criterio della classificazione per natura dei costi. Pertanto, l'intervento domandato è stato volto a chiarire se gli effetti della attualizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione – di cui al par. 19A, OIC 31 – vadano rilevati nella classe C del Conto economico, dando preminenza alla natura finanziaria dell'attualizzazione, oppure nella classe B del Conto economico, al pari di ogni altra componente degli accantonamenti.

Poiché gli effetti di attualizzazione derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione, essi presentano una evidente natura finanziaria. Tuttavia, è pur vero che non si tratta di effetti che derivano da un'operazione finanziaria in senso stretto, per cui è opportuno distinguerli dagli altri proventi e oneri di natura strettamente finanziaria.

Al riguardo, l'art. 2423-ter, comma 3, c.c., prevede che «*Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425*», sicché è stato indicato di classificare tali effetti – se rilevanti – in una voce *ad hoc* della classe C del Conto economico, e precisamente la voce "17-*ter*) effetti di attualizzazione dei fondi oneri".

Per quanto concerne le disposizioni sulla prima applicazione dell'emendamento, viene chiarito che gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche in questione sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29; è consentita tuttavia l'applicazione prospettica sempre ai sensi dell'OIC 29.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2026

“L’attività di revisione dei saldi di apertura nel primo esercizio di incarico”

Stefania Grazia – Dottore Commercialista e Revisore legale

La verifica dei “saldi di apertura” costituisce una procedura di revisione obbligatoria in caso di primo anno di incarico, prevista dal Principio di revisione internazionale ISA Italia 510 “Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura”. Il “primo incarico di revisione contabile” per il soggetto in carica è considerato sia quello in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente non è stato oggetto di revisione contabile, sia quello in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato oggetto di revisione contabile da parte di un altro revisore o società di revisione. Tale obbligo deriva dalla considerazione che i “saldi di apertura”, che derivano dalla chiusura dell’esercizio precedente, hanno ovviamente un impatto su valori e dati del bilancio d’esercizio in corso e qualora tali valori fossero viziati da errori significativi, tale situazione si andrebbe a ripercuotere sul bilancio del periodo amministrativo corrente, oggetto di verifica da parte del neo-incaricato revisore o società di revisione. Ne consegue che il nuovo incaricato, che non ha effettuato alcun tipo di analisi e verifica circa la correttezza del bilancio dell’esercizio precedente, è tenuto a effettuare delle procedure che gli consentano di reperire elementi probativi sufficienti e appropriati circa l’assenza di errori significativi nei “saldi di apertura”. Il sopracitato Principio di revisione ISA Italia 510 si propone di definire le responsabilità e conseguentemente le regole di comportamento del revisore neo-incaricato, nonché di fornire una guida relativamente alle procedure di revisione da effettuare sui “saldi di apertura”. Anche il Documento “La revisione legale nelle nano-imprese – Riflessi e strumenti operativi”, emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) nel gennaio del 2020, nato per fornire indicazioni operative e strumenti a supporto dei professionisti incaricati nelle suddette revisioni, rimanendo nell’ambito degli standard professionali di riferimento, fornisce indicazioni in merito alle attività da svolgere sui “saldi di apertura” nella particolare circostanza in cui una società non sia mai stata precedentemente sottoposta a revisione contabile.

Acquisizione dell’incarico e “saldi di apertura”

Nell’ambito delle procedure di accettazione di un incarico di revisione una delle informazioni da acquisire è la comprensione del fatto se la società si trova nel primo esercizio di obbligo della revisione legale o se il bilancio degli esercizi precedenti era già stato assoggettato a revisione

contabile da parte di un terzo. Questa informazione è fondamentale per capire quale approccio il revisore deve adottare per la verifica dei "saldi di apertura". Il revisore è, infatti, tenuto a ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati, non solo in relazione alle vicende manifestatesi nell'esercizio in corso, ma anche con riferimento alle voci e alle classi contabili che costituiscono la situazione "di partenza" dell'esercizio finanziario oggetto di revisione contabile.

Quando parliamo di "saldi di apertura" intendiamo i saldi contabili, strettamente di natura patrimoniale, esistenti all'inizio del periodo amministrativo. Essi si fondano su quelli di chiusura del periodo amministrativo antecedente, riflettono gli effetti delle operazioni e dei fatti aziendali eseguiti nei periodi amministrativi precedenti e richiamano i principi contabili adottati nel periodo amministrativo appena passato. Nel concetto di "saldi di apertura" rientrano anche tutti quegli aspetti, esistenti all'inizio del periodo amministrativo in esame, che potrebbero richiedere un'informativa specifica in bilancio, quali le attività e le passività potenziali e gli impegni dell'impresa.

Occorre precisare che la verifica dei "saldi di apertura" deve essere correttamente effettuata ogni anno di incarico, in quanto consente al revisore di verificare che la società abbia adempiuto, in modo adeguato, all'aggiornamento dei dati contabili e permette al revisore di stabilire che i "saldi di apertura" non contengano errori che possano influire in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame.

Tuttavia, tale verifica riveste maggiore importanza e impegno, in termini di attività da svolgere, nelle circostanze in cui il revisore è chiamato a svolgere il suo primo incarico relativamente al bilancio d'esercizio di una determinata società. Come già specificato in premessa, si considera "primo incarico di revisione contabile" per un revisore o una società di revisione, quello in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente non è stato oggetto di revisione contabile oppure quello in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato revisionato da un altro revisore o società di revisione.

Pertanto, nello svolgimento dell'attività di revisione su un bilancio d'esercizio, il revisore deve sempre ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi in relazione ai seguenti aspetti:

– che i "saldi di chiusura" del periodo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo;

– che i "saldi di apertura" non includono errori che influenzino significativamente il bilancio in esame;

– che i principi contabili adottati siano appropriati e coerentemente applicati da un esercizio all'altro, ovvero che gli eventuali cambiamenti siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente rappresentati e descritti in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Ovviamente se il revisore del bilancio d'esercizio del periodo amministrativo passato è lo stesso di quello dell'esercizio in corso, le suddette verifiche si limiteranno alla verifica del riporto a nuovo dei

"saldi di chiusura" e a un refresh circa le conclusioni raggiunte nell'incarico precedente, mentre se si tratta di 2 soggetti differenti occorrerà porre in essere procedure e attività ben più articolate.

Il Principio contabile ISA Italia 501, nell'ambito delle regole di applicazione del principio stesso, invita, infatti, il revisore neo-incaricato, oltre a ottenere e leggere attentamente il bilancio dell'esercizio precedente, a porre in essere delle verifiche che consentano di definire se:

– i "saldi di chiusura" del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo nel periodo amministrativo in esame ovvero, ove appropriato, siano stati correttamente rideterminati;

– i "saldi di apertura" riflettono l'applicazione di appropriati principi contabili, in base al fremework di riferimento applicato nella fattispecie.

Per raggiungere tale obiettivo il revisore deve svolgere una o alcune delle seguenti attività:

1. se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile deve procedere con il riesame delle carte di lavoro del revisore o società di revisione precedente e valutare in modo autonomo l'attività svolta e la coerenza delle conclusioni raggiunte;
2. valutare se le procedure di revisione, che si svolgeranno nel corso del periodo in esame, possano fornire anche elementi probativi a supporto dei "saldi di apertura";
3. svolgere specifiche procedure di revisione per acquisire elementi probativi sui "saldi di apertura" stessi.

Esaminiamo quindi a seconda delle 2 ipotesi di "primo incarico di revisione" come procedere.

Società assoggettata a revisione contabile nel periodo amministrativo precedente: riesame (review) delle carte di lavoro del precedente revisore

Il comma 5, art. 9-bis, D.Lgs. n. 39/2010, sancisce che:

> *«Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente».*

Le modalità operative da adottare sono analizzate e riepilogate nel Documento di ricerca ASSIREVI n. 212, risalente al novembre 2017, ma ancora oggi valido, all'interno del quale viene disciplinata la collaborazione nel favorire lo scambio di informazioni tra i soggetti entranti e uscenti, garantendo contemporaneamente sia il rispetto della normativa vigente che il rispetto dei Principi di revisione internazionali ISA Italia.

Nel caso di avvicendamento tra 2 professionisti tuttavia, il rispetto tassativo di tali principi trova una incongruenza nella contrapposizione tra gli obblighi di verifica posti a carico del revisore entrante, e

la tutela della segretezza delle informazioni acquisite dal revisore uscente, nonché della proprietà intellettuale della documentazione inerente alla propria attività di revisione. In base all'attuale normativa, in vigore dal 5 agosto 2016, il revisore entrante ha il dovere di scambiare informazioni con il precedente revisore e, l'accesso alle carte di lavoro del precedente revisore diventa un'attività molto rilevante, non solo per l'acquisizione di elementi probativi sui "saldi di apertura", ma anche ai fini dell'impostazione e pianificazione delle procedure di revisione che dovrà svolgere, lo stesso revisore entrante, su tutto il bilancio d'esercizio. Tale attività, come già precedentemente riportato, è inoltre specificatamente prevista nel corpo dei principi di revisione internazionali stessi. Nel dettaglio i Principi internazionali di revisione, ISA Italia, che prevedono la collaborazione e lo scambio di informazioni tra revisori sono:

– ISA Italia 300 – Pianificazione della Revisione Contabile del Bilancio – par. 13, lett. B): «*Prima di iniziare il primo incarico di revisione il revisore deve comunicare con il revisore precedente, in caso di sostituzione dello stesso in conformità dei principi etici applicabili*»;

– ISA Italia 510 – Primi incarichi di Revisione Contabile – Saldi di Apertura – par. 6, p.ti c), i) e par. A-4: «*nel caso in cui il bilancio del precedente periodo amministrativo sia stato posto a revisione contabile da parte di un altro professionista, il revisore può acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura riesaminando le carte di lavoro del revisore precedente*» e ancora al par. A-5: «*le comunicazioni del revisore in carica con il revisore precedente avvengono sulla base di principi etici e professionali applicabili*»;

– SA Italia 250B – Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale – par. A-4:

> *«per lo svolgimento delle procedure indicate per l'effettuazione delle verifiche periodiche, nel caso di primo incarico di revisione, il revisore incaricato deve esaminare la documentazione relativa all'ultima verifica periodica predisposta dal revisore precedente».*

Dalla lettura congiunta dei principi di revisione sopra riportati emergono dunque alcune circostanze che si ripropongono in modo ricorrente:

– la necessità di un confronto tra i 2 professionisti che deve avvenire nel rispetto delle regole deontologiche e professionali;

– la disponibilità delle carte di lavoro del revisore uscente, superando dunque il concetto di segretezza professionale solo ed esclusivamente per garantire l'assolvimento degli obblighi di verifica del revisore entrante**.** La proprietà delle carte di lavoro, nonché la relativa responsabilità, è, e resta, ovviamente, sempre del revisore uscente;

– la limitazione temporale dell'analisi esclusivamente all'ultima verifica o revisione effettuata.

Il Documento di ricerca ASSIREVI n. 212, precedentemente citato, detta a tal proposito le regole di comportamento da adottare in tali circostanze. In primo luogo, occorre rilevare che, poiché l'obbligo

di riservatezza, che grava sul revisore uscente, deve essere rispettato, in virtù del comma 4, art. 9-bis, D.Lgs. n. 39/2010, anche dopo la conclusione dell'incarico, al fine di sollevare quest'ultimo da tale vincolo, il revisore entrante deve informare la società, che ha conferito l'incarico, della necessità di tale colloquio e scambio di informazioni. Successivamente il revisore uscente, sempre nell'ottica della collaborazione e della correttezza professionale, si dovrà rendere disponibile per consentire al suo successore l'accesso alle informazioni. Ne consegue che dovranno essere definite le modalità di accesso e l'oggetto delle informazioni da condividere. Relativamente alle modalità di accesso, il documento di ricerca ASSIREVI ritiene che questo possa essere consentito solo dopo che il revisore uscente abbia effettuato l'archiviazione delle carte di lavoro, che dovrà essere effettuata secondo le disposizioni e tempistiche previste dal Principio di revisione internazionale ISA Italia 230, ovvero entro 60 giorni dalla data di emissione della relazione di revisione. Per l'individuazione dell'oggetto invece, come già evidenziato, poiché il comma 5, art. 9-bis, D.Lgs. n. 39/2010, fa esplicito riferimento all'ultima revisione effettuata, dovranno essere rese disponibili solamente le carte di lavoro utilizzate per la revisione dell'ultimo bilancio e per la redazione della relativa relazione di revisione.

Al fine di dar corso alla richiesta del revisore entrante, di poter accedere alle carte di lavoro del revisore uscente, è pertanto necessario che:

– la società sottoposta a revisione autorizzi espressamente il revisore uscente a mettere a disposizione del revisore entrante le carte di lavoro;

– di contro, sempre in relazione all'obbligo di riservatezza, anche il revisore entrante, che ottiene l'accesso alle suddette carte di lavoro, deve impegnarsi a mantenere tale riserbo e a non divulgarle a terzi.

La procedura descritta potrà essere utilizzata quando il subentro nell'incarico di revisione avviene in quelle che sono definite «*condizioni normali o abituali*». Tuttavia, possono verificarsi situazioni eccezionali in base alle quali non è sempre agevole garantire l'auspicata collaborazione tra le 2 parti e la conseguente disponibilità delle carte di lavoro.

Il Documento ASSIREVI n. 212 a titolo esemplificativo ne individua 2, citando, come cause di forza maggiore, la distruzione dei documenti o il sequestro degli stessi da parte dell'Autorità giudiziaria, situazioni palesemente «*eccezionali*» che impediscono al revisore entrante la verifica materiale degli elementi probativi da acquisire. In tali circostanze, il documento precisa che lo scambio di informazioni potrà essere effettuato verbalmente dandone opportuna motivazione nella reciproca corrispondenza. Un'altra circostanza «*non abituale*» potrebbe invece essere quella di dover avere la necessità di esaminare le carte di lavoro prima della relativa archiviazione per motivazioni legate alla tempistica di emissione della propria relazione da parte del nuovo revisore. In tali circostanze, ancora una volta, le comunicazioni tra le parti coinvolte dovranno essere adattate alla specifica situazione e riportare le relative motivazioni nelle proprie reciproche carte di lavoro.

Al fine di standardizzare le procedure di comunicazione tra le parti interessate, il Documento di ricerca ASSIREVI n. 212 fornisce, in allegato, i modelli di lettera di manleva da utilizzare. Tali modelli, ovviamente, possono o devono essere modificati e adattati alle particolari circostanze della società conferente l'incarico o in presenza di situazioni "non abituali" come specificato nel precedente paragrafo.

L'esame delle carte di lavoro consiste, da un punto di vista pratico, nella lettura della documentazione attestante l'attività svolta da parte del revisore. Il professionista potrà prendere nota delle informazioni che ritiene utili alla propria analisi, nonché discutere e porre quesiti al revisore uscente su tali informazioni, con il solo scopo di ottenere chiarimenti su quanto indicato nelle carte di lavoro. È, infine, possibile richiedere copia di alcuni documenti contenuti nel fascicolo di revisione, sempreché si tratti di documenti ricevuti dalla società oggetto di revisione e non elaborati dal revisore stesso, vale a dire che possono essere richieste copie solo di documenti che il revisore entrante potrebbe richiedere e ottenere anche direttamente dalla società (ad esempio contratti, fatture, bilanci di verifica, ecc.) e comunque sempre previa autorizzazione da parte della società stessa.

L'esame delle carte di lavoro del precedente revisore costituisce un elemento probativo a supporto dell'attività di revisione svolta per la verifica dei "saldi di apertura" e delle conclusioni raggiunte sulla correttezza degli stessi e come tale deve essere opportunamente documentato e deve esserne lasciata traccia nel fascicolo di revisione.

Il revisore neo-nominato deve concludere, sulla base dell'analisi delle carte di lavoro del precedente revisore, circa la correttezza dei "saldi di apertura" e se ritiene che il lavoro svolto dal precedente revisore non sia, a suo avviso, sufficiente per trarre una conclusione su tutti gli aspetti ritenuti rilevanti, può decidere di procedere con ulteriori verifiche, da effettuare durante l'esecuzione dell'attività di revisione del periodo amministrativo in corso. Nel trarre le proprie conclusioni, egli deve sempre considerare la competenza professionale e l'indipendenza del precedente revisore, nonché valutare l'adeguatezza del lavoro svolto dallo stesso in coerenza con la corretta applicazione dei principi di revisione stessi.

Inoltre, qualora la relazione del precedente revisore contenga un giudizio con rilievi, il revisore deve analizzare le motivazioni alla base di tale decisione e verificare se gli elementi di rischio evidenziati dal precedente revisore permangano nel periodo amministrativo oggetto di revisione contabile e trarre le conseguenti decisioni circa le procedure di verifica da effettuare.

Società non assoggettata a revisione nel periodo amministrativo precedente

In queste circostanze, il revisore deve acquisire, in modo autonomo, elementi probativi sufficienti e appropriati per stabilire se i "saldi di apertura" contengano errori che possono influire in modo

significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Le modalità di acquisizione degli elementi probativi sui "saldi di apertura" assumono connotazioni differenti a seconda delle voci di bilancio sottoposte a verifica.

Le principali attività che potrebbero essere svolte, nel caso di primo incarico di revisione, sono:

– lettura critica del bilancio dell'esercizio precedente al fine di valutare principi contabili adottati, significatività delle voci di bilancio ed eventuali operazioni straordinarie poste in essere;

– relativamente alle attività e passività non correnti quali immobilizzazioni, debiti e fondi a lungo termine il revisore dovrà procedere alla verifica documentale a campione delle scritture che hanno portato alla composizione del "saldo di apertura". Ad esempio, sarà opportuno verificare, a campione, fatture o contratti di acquisto delle immobilizzazioni più significative e ricalcolare il fondo ammortamento relativo;

– in merito alle attività e passività correnti, invece, la riscossione o il pagamento nel periodo amministrativo in esame dei crediti o dei debiti esposti nei "saldi di apertura" fornirà al revisore alcuni elementi probativi sulla loro esistenza, su diritti e obblighi, sulla loro completezza e sulla loro valutazione all'inizio dell'esercizio;

– per quanto riguarda disponibilità liquide presso banche o istituti di credito e/o debiti finanziari verso banche e istituti di credito il revisore può verificare la correttezza dei "saldi di apertura" mediante l'analisi degli estratti di conto corrente e dei piani di finanziamento inviati generalmente dagli istituti finanziari con cadenza annuale o periodica e analizzare le relative riconciliazioni con i "saldi di apertura";

– infine, una delle voci più critiche tra i "saldi di apertura" da verificare è, senza ombra di dubbio, **il** magazzino e in particolare l'asserzione relativa all'esistenza dello stesso. Il revisore, oltre a verificare i criteri di valorizzazione utilizzati sul magazzino iniziale, deve poter riconciliare le giacenze al termine del periodo amministrativo in esame con quelle iniziali. Nelle società di piccole dimensioni, prive di una contabilità di magazzino, non è sempre possibile effettuare tale attività. Ne consegue quindi che laddove il valore delle rimanenze a inizio esercizio sia rilevante e il revisore non riesce, tramite adeguate procedure alternative, a validare l'esistenza delle quantità presenti nel magazzino di apertura, occorrerà inserire nella relazione di revisione una c.d. limitazione alle procedure svolte ed emettere un giudizio con rilievi. Tale limitazione non significa che il bilancio non sia corretto, ma che il revisore non è stato in grado di esprimersi su tale specifico aspetto, considerato rilevante, ma non pervasivo, nell'ambito del bilancio nel suo complesso.

Conclusioni sul processo di revisione ed effetti sulla stesura della relazione

In presenza di errori significativi riscontrati nei "saldi di apertura" che, in base al giudizio professionale del revisore, possono diffondere i loro effetti anche nel bilancio corrente, il revisore

deve procedere, in primo luogo, come richiesto da corretti principi di revisione, con opportune comunicazioni alla direzione e ai responsabili delle attività di governance della società oggetto di verifica. Tale comunicazione ha lo scopo sia di dare una adeguata informazione circa i rischi che possono interessare l'informativa finanziaria del periodo amministrativo sottoposto a revisione contabile che dare l'opportunità a tali soggetti di mettere in atto adeguate procedure e azioni correttive che il revisore potrà tenere in considerazione prima dell'emissione del proprio giudizio professionale.

Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi degli scenari che si possono verificare in caso di esiti negativi dello svolgimento delle procedure di verifica sui "saldi di apertura" e gli impatti degli stessi sulla relazione di revisione che dovrà essere emessa dal revisore al termine delle sue attività, così come indicati nel Principio di revisione internazionale ISA Italia 510:

Fattispecie che il revisore potrebbe riscontrare dallo svolgimento delle procedure di verifica dei "saldi di apertura"	Riferimento ISA 510	Impatto sulla relazione di revisione
Impossibilità di ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto della verifica dei "saldi di apertura"	par. 10	Giudizio con rilievi (effetti significativi ma non pervasivi)
		Impossibilità di esprimere un giudizio (effetti significativi e pervasivi)
Presenza di un errore nei "saldi di apertura" che influisce in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame e l'effetto dell'errore non è appropriatamente contabilizzato o non è adeguatamente presentato o descritto in bilancio	par. 11	Giudizio con rilievi (effetti significativi ma non pervasivi)
		Giudizio negativo (effetti significativi e pervasivi)
Applicazione non coerente dei principi contabili del periodo amministrativo in rispetto ai "saldi di apertura" determinando una non conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile	par. 12	Giudizio con rilievi (effetti significativi ma non pervasivi)
		Giudizio negativo (effetti significativi e pervasivi)
Cambiamenti nei principi contabili applicati rispetto al precedente esercizio non appropriatamente contabilizzati o non adeguatamente presentati o descritti nel bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile	par. 12	Giudizio con rilievi (effetti significativi ma non pervasivi)
		Giudizio negativo (effetti significativi e pervasivi)

Presenza di un giudizio con rilievi sul bilancio relativo al periodo amministrativo precedente emesso dal precedente revisore, che risulta ancora pertinente e significativo per il bilancio del periodo amministrativo in esame.	par. 13	Giudizio con rilievi (effetti significativi ma non pervasivi)
		Giudizio negativo (effetti significativi e pervasivi)

È opportuno ricordare che, nei casi di incarichi di revisione legale, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, non è più possibile concludere esprimendo un giudizio solo sullo Stato patrimoniale e non sul Conto economico e sui flussi di cassa, come opportunamente previsto dai principi di revisione internazionale, in quanto il giudizio di revisione, previsto dall'art. 14, commi 1, lett. a) e 2, lett. c), D.Lgs. n. 39/2010, deve riguardare il bilancio nella sua unitarietà e completezza.

Paragrafo "Altri aspetti"

Infine, è opportuno ricordare che la relazione del revisore al suo primo incarico contiene sempre una paragrafo "Altri aspetti".

Si parla di paragrafo relativo ad "altri aspetti" quando un paragrafo viene inserito nella relazione di revisione al fine di far riferimento a un aspetto diverso da quelli presentati od oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, è rilevante per la comprensione, da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.

La relazione del revisore al suo primo incarico generalmente comprende un paragrafo specifico "altri aspetti", come previsto dal Principio contabile ISA Italia 706, che a seconda delle casistiche riporta:

> *«Altri aspetti*
> *Il bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio chiuso al [gg][mm] [aa – 1], è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data [xx][yy][aa], ha espresso un giudizio senza rilievi su tale bilancio».*

Oppure:

> *«Il bilancio della Società, per l'esercizio chiuso al [gg][mm] [aa – 1], è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all'articolo 2477 del Codice civile con riferimento ai precedenti esercizi».*

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2026

Obblighi di vigilanza del Collegio sindacale sulla rendicontazione di sostenibilità

Marco Bozzola – Dottore Commercialista e Revisore legale

Finalmente abbiamo a disposizione norme professionali utili e precise sulla vigilanza dell'organo di controllo sulla rendicontazione di sostenibilità. Se qualcuno ha sempre manifestato dei dubbi sulla necessità che i sindaci debbano avere un ruolo attivo sulla rendicontazione di sostenibilità, ora deve accettare che i compiti di vigilanza dei sindaci sono estesi e pervasivi e non si limitano soltanto alla verifica della redazione di un documento, talvolta anche obbligatorio. La sostenibilità costituisce ormai una parte importante della comunicazione complessiva agli stakeholders e quindi l'organo di controllo non può esimersi dai propri obblighi di vigilanza, vista la rilevanza e sensibilità degli obiettivi ESG nelle strategie di impresa e nella valutazione dell'operato degli amministratori.

Premessa

Con la nuova rendicontazione di sostenibilità entrata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 125/2024, parte integrante della relazione di gestione per le imprese rientranti nell'obbligo, la professione ha aggiornato le norme di comportamenti dei sindaci delle società quotate e non quotate (anche "Norme") già a dicembre 2024[1]. La norma di comportamento 3.4 "Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità" all'interno delle nuove Norme delinea i compiti dei sindaci rispetto la rendicontazione di sostenibilità, se obbligatoria. A rafforzare il quadro nel settembre 2025 la Commissione Reporting di Sostenibilità del CNDCEC ha emesso un documento rilevante, l'Informativa n. 17, "Il ruolo del Collegio sindacale nel processo di rendicontazione ESG", che ha analizzato e commentato puntualmente la citata norma 3.4.

Da considerare che per le medie grandi imprese italiane l'obbligo della rendicontazione è stato rinviato di 2 anni[2] e quindi entrerà in vigore dall'esercizio 2027, ma le norme di comportamento raccomandate, o parte di esse, potrebbero essere prese in considerazione dai Collegi sindacali anche nei casi di preparer volontari, in stretta coerenza e proporzionalità al livello di divulgazione e alla tipologia di circolazione del documento di sostenibilità, redatto senza obbligo di legge e pertanto

[1] Si rinvia alle *Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate* emanate dal CNDCEC a dicembre 2024.
[2] A riguardo la Legge n. 118/2025, in linea con quando contenuto nella Direttiva (UE) 2025/794 nota come "Stop the clock".

non necessariamente inserito nella relazione sulla gestione. Sarebbe infatti curioso che nel caso di adozione volontaria della rendicontazione di sostenibilità, come fortemente raccomandato dalla Commissione Europea, quale massima espressione della assunzione di responsabilità delle imprese del loro ruolo nel raggiungimento degli obiettivi di Parigi 2015 e, in particolare, rispetto alle azioni e ai relativi rischi di riscaldamento del pianeta, non vi sia alcuna attività di vigilanza da parte dell'organo di controllo dell'impresa.

Tra l'altro ci si attende che i parametri minimi per rendere l'obbligatorietà della rendicontazione di sostenibilità saranno elevati in misura considerevole, con un minimo di 1.000 dipendenti e livelli di fatturato probabilmente a 450 milioni. Se questa previsione verrà confermata il numero delle imprese obbligate sarà veramente ristretto alle grandi imprese italiane e, considerato il tessuto imprenditoriale, la maggioranza delle imprese italiane potrà volontariamente scegliere se predisporre o meno una rendicontazione di sostenibilità, anche nel caso con i principi di redazione semplificati forniti dalla VSME. Visto l'allargamento della platea degli adopters volontari la Commissione UE ha previsto che il principio VSME, inizialmente pensato per le imprese semplici, potrà anche essere oggetto di integrazione da parte dell'EFRAG. Questo preambolo per spiegare che saranno probabilmente più i soggetti volontari, che non quelli obbligati, e potrebbero allargarsi di nuovo seri dubbi se il Collegio sindacale in questi casi debba avere ruolo e responsabilità o se possa invece disinteressarsi del tema e del documento predisposto.

Vista la rilevanza del tema, poiché le informazioni saranno distribuite a una serie di operatori che la utilizzeranno nelle loro rendicontazioni nella sezione della catena del valore, vista la sensibilità di ogni comunicazione ESG e la responsabilità dell'impresa nel fornire informazioni reali e fondate, la risposta a tale incertezza dovrebbe essere ovvia.

Tanto più la rendicontazione volontaria, sia essa conforme agli ESRS oppure al principio VSME (Voluntary sustainability Small and Medium sized Entities)[3], avrà una larga circolazione all'esterno dell'impresa e costituisca una forma di comunicazione organizzata e sistematica, anche tramite WEB, l'attività di vigilanza e controllo rimane in carico a tutti gli organi di governance, anche al Collegio sindacale, come sarebbe per qualsiasi altra informativa con natura rilevante e sensibile per gli stakeholders. Ovvio che già la citata "Informativa n. 17" preveda espressamente per il Collegio una vigilanza specifica, anche in caso di un avvio volontario della rendicontazione, e quindi l'obbligo di presidiare la pianificazione, il governo dei temi ESG e l'adeguamento degli assetti organizzativi a essi riferiti. In altre parole, è come dire che il Collegio deve monitorare sempre e comunque i processi e i controlli posti in essere nel ciclo di formazione della rendicontazione di sostenibilità.

[3] Fondamentale la Raccomandazione (UE) 2025/1710, della Commissione del 30 luglio 2025 su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le Piccole e Medie Imprese che raccomanda alle medie imprese non quotate che intendono comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità di attenersi al principio VSME dell'EFRAG.

Le norme professionali

La professione ha quindi focalizzato i 3 filoni di vigilanza che deve prevedere il Collegio sindacale nella pianificazione delle sue attività annuali:

– vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno;

– vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità.

È ormai noto che il Collegio sindacale ha come primario obiettivo la verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno includendo anche il suo concreto ed effettivo funzionamento, ciò con la finalità di contribuire a minimizzare i rischi d'impresa, non ultimi quelli afferenti la corretta rilevazione dei fatti aziendali nel sistema informativo contabile aziendale. Sulle tematiche ESG deve essere adottato lo stesso approccio di vigilanza e l'organo di controllo, tenuto conto della natura e dimensioni della società, vigila sulle procedure interne e sulle prassi operative finalizzate a garantire che le informazioni ESG siano tempestive, complete e attendibili, in assoluto e in particolare nel rispetto dei principi adottati.

Di fatto il Collegio controlla e verifica come le informazioni ESG siano state integrate nel sistema di controllo interno e armonizzate nel processo di sana e corretta amministrazione. Visto che i rischi ESG sono un risvolto rilevante dell'attività di impresa, anche in ottica prospettica, vigila anche sull'operato degli amministratori in campo di prevenzione e gestione dei rischi ESG e di come perseguono strategie per un successo sostenibile di impresa, considerando impatti, rischi e opportunità nella cultura di gestione di impresa, anche in ottica prospettica.

Il CNDCEC declina ulteriormente le attività del Collegio per i compiti più formali e connessi alla correttezza delle informazioni rilasciate:

– vigilanza sulla compliance, ossia che la società abbia individuato gli obblighi di rendicontazione in conformità ai principi di redazione da adottare, anche in ambito volontario, e che abbia pianificato correttamente i termini temporali previsti;

– vigilanza sul processo di rendicontazione e quindi:

a) verifica che la società abbia istituito un valido e organizzato processo per la raccolta dei dati e analisi degli stessi, in linea con gli obiettivi fissati dall'organo amministrativo;

b) verifica il processo di formazione della rendicontazione ESG;

c) vigila sul processo di pubblicazione dei dati di sostenibilità;

d) verifica – ove obbligatorio per legge, ma anche in caso di incarico volontario – il processo di conferimento dell'incarico di revisione limitata al revisore della sostenibilità;

– vigilanza sull'incarico di attestazione:

1. scambia informazioni con il revisore della sostenibilità circa la pianificazione, l'estensione dei controlli (anche di gruppo), il sistema di controllo interno e la copertura informativa ai fini dell'attestazione (assurance);
2. vigila sul rispetto degli obblighi di pubblicità e divulgazione della rendicontazione di sostenibilità.

L'organizzazione del lavoro del Collegio dovrebbe essere inserita nella attività periodica e continuativa, considerando eventuali approfondimenti anche nelle verifiche trimestrali e quindi non limitarsi a un esame solo in prossimità della chiusura della rendicontazione. Infatti, durante l'anno tanti sono gli argomenti da affrontare in sede collegiale, a titolo di esempio non esaustivo:

– l'eventuale affidamento di un incarico di consulenza a terzi per assistenza alla predisposizione della prima rendicontazione di sostenibilità;

– l'eventuale identificazione del responsabile o capo progetto interno e la organizzazione disegnata, interna alla struttura della direzione amministrativa o in altra funzione;

– la mappatura dei processi e dei controlli interni disegnati nel processo di formazione e nella raccolta delle informazioni ESG;

– l'identificazione di possibili problemi di esecuzione nel processo di formazione suddetto;

– rilevazione delle modalità di distribuzione e pubblicità della rendicontazione di sostenibilità, sia essa obbligatoria o volontaria.

Il dialogo con il revisore della sostenibilità segue lo stesso *iter* seguito per il revisore legale del bilancio, sia per l'affidamento dell'incarico, ma anche nel corso del lavoro. È suggerito uno scambio di informazioni periodico, focalizzato sull'adeguatezza degli assetti interni, acquisendo i risultati delle verifiche del revisore per riscontrare punti di forza e di debolezza del processo di formazione con il fine di promuovere azioni di rimedio e di miglioramento della performance, anche sollecitando riflessioni in seno all'organo amministrativo.

È previsto anche un confronto con l'eventuale organismo di vigilanza, che nell'ambito della propria funzione, dovrebbe coprire temi di rischio nelle aree ESG, quali l'ambiente, la tutela e sicurezza del lavoro, l'osservanza delle norme in materia di privacy e diritti umani, formalizzando uno scambio di considerazioni sugli esiti delle rispettive attività di verifica, di segnalazioni o provvedimenti del caso adottati. Di certo per alcuni settori economici di attività tale confronto può essere particolarmente fruttuoso, per altri meno.

Tutte le funzioni di vigilanza sopradescritte vanno declinate opportunamente nei casi dei gruppi di imprese, in cui il Collegio sindacale dovrebbe aprire comunicazioni specifiche con gli organi di controllo delle società controllate, con un processo a 2 vie che dovrebbe migliorare l'azione di vigilanza di tutti. Nella prassi tale confronto tra gli organi di controllo dei gruppi non sempre viene

fatto e rischia di essere relegato a un atto formale a chiusura della rendicontazione di gruppo, quando invece potrebbe essere uno strumento di controllo sulla qualità dei dati raccolti, ma soprattutto un valido monitoraggio dell'integrazione nella cultura aziendale dei temi ESG e di come siano effettivamente perseguiti gli obiettivi di sostenibilità nella strategia aziendale quotidiana. Forse molti Collegi sindacali ritengono che tale vigilanza sul gruppo sia assolta direttamente tramite i confronti con il revisore della sostenibilità di gruppo in merito al livello di estensione dei suoi controlli nel perimetro della rendicontazione di sostenibilità consolidata, ma questa lettura sottovaluta il ruolo degli organi di controllo delle controllate e la loro responsabilità di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'operato degli amministratori in merito alle materie ESG rilevanti.

Conclusione e suggerimenti

L'Informativa n. 17, fornisce alcuni esempi per documentare le attività svolte nei verbali di verifica trimestrali del Collegio in merito alle tematiche ESG. Spesso quando si giunge a redigere un verbale, le attività svolte possono sembrare insufficienti e poco solide, quasi superficiali, e sicuramente migliorabili, ma lasciare traccia scritta è sicuramente meglio con non includere nei verbali quanto comunque fatto e sicuramente può far riflettere e stimolare il Collegio a pianificare ulteriori approfondimenti in successivi incontri.

Su questo versante può essere utile, fin dall'avvio delle attività, ipotizzare il contenuto della relazione annuale alla assemblea, che quale resoconto ai soci ha natura di effettiva pubblicità del ruolo attivo svolto dal Collegio nella vigilanza dei temi ESG e in particolare sulla rendicontazione di sostenibilità. Avere chiarezza del contenuto che si intende fornire nella relazione annuale sicuramente diventa una guida per la programmazione delle attività da svolgere effettivamente durante l'anno, che potranno anche costituire oggetto di verbalizzazione periodica.

In ogni caso si pongono temi sulla questione della composizione qualitativa del Collegio sindacale, che potrebbe essere formato da professionisti privi o carenti di un bagaglio tecnico sufficiente per comprendere e valutare la vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità, magari non necessariamente abilitati quali revisori della sostenibilità.

L'acquisizione delle conoscenze ESG di base diventa quindi imperativa per chi si vuole abilitare come revisore della sostenibilità, ma in qualche misura risulta necessaria a ogni professionista che faccia parte di organi sociali di un'impresa che voglia o debba affrontare seriamente la sostenibilità quale punto premiante della responsabilità di impresa. Peraltro, le medesime considerazioni dovrebbero essere valide per la composizione qualitativa dell'organo amministrativo, che vede a oggi un livello di conoscenza forse insufficiente sul versante della gestione degli obiettivi ESG declinati nella strategia di impresa e sulle regole di redazione di una rendicontazione di sostenibilità.

Tutte le parti coinvolte dovranno sviluppare conoscenze ma soprattutto nuove sensibilità e chiavi di lettura, visto che la sostenibilità è un tema valoriale e qualitativo che non può esprimersi solo con numeri e misurazioni e bagagli tecnici. Ci vorrà del tempo perché gli organi sociali possano consolidare conoscenze e maturare le giuste chiavi di giudizio, ma per arrivare a una meta bisogna partire prima possibile. Il vantaggio, se si può dire, è che ogni giocatore parte tutto sommato da una similare situazione culturale e tecnica. Revisori, sindaci e amministratori devono avviarsi a fare tutti insieme un percorso di crescita culturale *in primis*, basato sulla applicazione nel tempo delle norme di redazione in uno specifico settore, affinando la lettura della comparazione con i competitors e comprendendo i benefici delle migliori prassi del mercato.



Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2026

Le Linee Guida del CNDCEC per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Giovanni Barbato – AML Senior Learning Advisor – 231/2001 Compliance Specialist

L'Osservatorio nazionale sul D.Lgs. n. 231/2001, istituito dal CNDCEC nell'ambito dell'area di delega "Compliance e modelli organizzativi delle imprese", ha pubblicato a novembre 2025 le "Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001", fornendo un quadro sistematico e aggiornato delle attività dell'OdV, delineando requisiti, responsabilità e best practice in modo coerente con la complessità delle organizzazioni contemporanee.

L'incarico di componente dell'OdV

Le "Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001" (di seguito anche "Linee Guida") approfondiscono il tema dell'inizio e della cessazione dell'incarico dell'OdV.

A tal riguardo il D.Lgs. n. 231/2001, non stabilisce la composizione e i requisiti dell'OdV e, di fatto, lascia a società ed enti la possibilità di individuare le soluzioni più idonee nel rispetto delle indicazioni di dottrina, giurisprudenza e prassi, potendo variare anche in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'ente.

Viene evidenziato come:

– l'OdV sia generalmente nominato dall'organo amministrativo, ma possa essere nominato anche dall'assemblea, laddove l'art. 6, comma 4-bis, D.Lgs. n. 231/2001, prevede la possibilità di attribuire la funzione dell'OdV al Collegio sindacale;

– nelle società quotate la funzione di vigilanza possa essere attribuita all'organo di controllo – o a un organismo appositamente costituito – dall'organo di amministrazione, con il supporto del Comitato controllo e rischi (cfr. Codice di corporate governance, raccomandazione n. 33);

– nelle società a partecipazione pubblica la nomina dell'OdV possa avvenire tramite scelta fiduciaria (*intuitu personae*) o con procedura a evidenza pubblica.

Elemento di rilievo è la valutazione relativa alla composizione, laddove le Linee Guida sottolineano come l'organo amministrativo valuti la scelta tra una composizione monocratica e collegiale dell'OdV, considerando le caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente, nonché la

complessità del rischio da presidiare. Il suggerimento va verso una composizione plurisoggettiva dell'Organismo, che combina soggetti interni (ad esempio responsabile compliance, responsabile internal audit, funzione legale, amministratore indipendente, sindaco) ed esterni (consulenti, esperti), ferma restando la verifica dell'assenza di conflitti d'interesse e dell'adeguatezza delle competenze. Tale configurazione, infatti, garantisce un equilibrio tra conoscenza interna dell'ente e competenza specialistica esterna.

Le Linee Guida si soffermano poi sui requisiti di autonomia e indipendenza.

In questo ambito viene sottolineato come l'autonomia possa essere qualificata sia come libertà di azione e autodeterminazione dell'OdV, sia come disponibilità di strumenti adeguati al suo efficace funzionamento. L'OdV, quindi, deve essere scevro da interferenze o condizionamenti interni, in particolare da parte dell'organo dirigente e deve poter disporre di un budget adeguato del quale possa disporre per uno svolgimento indipendente ed efficace della propria attività, ovvero per ricorrere a consulenze specialistiche ove necessario.

Con riguardo al requisito dell'indipendenza, viene evidenziato come, pur non essendo espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, sia di prassi incluso tra quelli richiesti all'OdV in quanto individua la necessaria condizione di assenza di conflitto di interesse nei confronti dell'ente e, quindi, del suo management. Si precisa, in merito, che l'indipendenza si basa su un equilibrio psicologico e intellettuale, che consente ai membri dell'OdV di esercitare la propria funzione in modo imparziale, senza influenze interne che possano comprometterne l'efficacia.

Appare assolutamente condivisibile la declinazione dell'indipendenza nel caso in cui l'OdV abbia una composizione collegiale mista (soggetti interni ed esterni), laddove la figura di un Presidente esterno autorevole, accanto a membri interni, costituisce un sicuro elemento a garanzia del requisito testé richiamato.

Nel caso di un OdV monocratico viene confermato il principio secondo cui l'indipendenza è soddisfatta affidando le relative funzioni preferibilmente a un soggetto esterno in possesso dei richiesti requisiti di professionalità: in tal caso è sempre opportuno affiancare all'OdV una segreteria tecnica.

Altri requisiti richiesti per i componenti dell'OdV sono l'onorabilità e la professionalità.

Con riferimento al requisito di onorabilità, questo deve essere richiesto all'atto di nomina e riguarda essenzialmente i loro precedenti giudiziari definitivi o pendenti per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Con riguardo alle competenze l'OdV deve possedere un elevato livello di professionalità, combinando competenze tecniche e giuridiche per svolgere in modo efficace la propria funzione di controllo e prevenzione dei rischi-reato mappati nel modello organizzativo adottato dall'ente, in conformità con il D.Lgs. n. 231/2001.

L'OdV deve essere, quindi, un organismo altamente qualificato, in grado di assicurare lo svolgimento della funzione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Peraltro, la sua presenza in un organismo a composizione collegiale può favorire un migliore coordinamento e rafforzare i flussi informativi con il Collegio sindacale.

Relativamente alla continuità d'azione viene ribadita la necessità che la vigilanza sul modello sia costante e sistematica (all'uopo appaiono molto utili i flussi informativi).

Interessanti appaiono le indicazioni sul compenso previsto per la funzione, che dovrebbe essere equilibrato (né troppo elevato, per evitare compromissioni dell'indipendenza, né troppo basso, per scongiurare il rischio di scarsa professionalità o un ruolo meramente onorifico). Al riguardo viene precisato che, per una corretta determinazione, si dovrebbe tener conto:

– della valutazione iniziale del rischio per l'adozione del modello;

– della complessità del modello adottato, rilevabile dall'analisi di parametri quali la struttura organizzativa dell'ente, il numero di processi sensibili individuati, le aree e le funzioni coinvolte, le fattispecie di reato al cui rischio di commissione l'ente è esposto;

– del livello dimensionale (ad esempio fatturato, numero di dipendenti, attivo patrimoniale, capitale sociale) e organizzativo (ad esempio esistenza di sedi diverse, anche all'estero) dell'azienda che conferisce l'incarico.

Sono poi suggerite maggiorazioni del compenso nelle ipotesi delineate dall'art. 12, comma 2, lett. b), ovvero dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001.

Con riguardo alla durata le Linee Guida consigliano la nomina per un periodo temporale determinato (ad esempio per 3 anni) e, salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i membri dell'OdV rimangono in carica fino alla data della naturale scadenza. Interessante è l'idea di prevedere l'applicabilità del regime di *prorogatio*, consentendo all'OdV uscente di restare in carica fino alla nomina del successivo.

Viene poi trattato anche il caso della rinuncia all'incarico che appare libera per ogni componente dell'OdV.

L'attività di vigilanza dell'OdV

L'Osservatorio nazionale sottolinea come l'attività di controllo e monitoraggio dell'OdV si ponga al centro del sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. n. 231/2001 e abbia come obiettivo primario quello di garantire l'effettività, l'adeguatezza e l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Al riguardo viene rimarcato come l'OdV costituisca un presidio indipendente di controllo, senza alcun potere gestionale o impeditivo, con funzioni esclusivamente di verifica, valutazione e informativa al board aziendale.

In tale contesto la vigilanza si dispone su 2 piani complementari.

Sotto un primo profilo rileva la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello, laddove l'OdV verifica nel tempo:

– la coerenza del modello con la struttura, le dimensioni e l'operatività dell'ente;

– la correttezza della mappatura dei rischi e l'idoneità dei presidi di controllo;

– l'effettiva applicazione dei protocolli e delle procedure;

– il funzionamento dei flussi informativi e dei canali di segnalazione;

– l'adeguatezza del sistema disciplinare e la sua concreta applicazione;

– la diffusione del modello attraverso attività formative e informative.

L'OdV interviene, poi, sulle esigenze di aggiornamento del modello. L'Organismo svolge qui una funzione proattiva di segnalazione verso l'organo amministrativo, evidenziando la necessità di modifiche o aggiornamenti in presenza di:

– violazioni significative del modello;

– cambiamenti organizzativi od operativi rilevanti;

– evoluzioni normative o giurisprudenziali.

Le Linee Guida si soffermano quindi sulle attività di verifica dell'OdV che rappresentano lo strumento operativo centrale della vigilanza e svolgono una funzione:

– preventiva, anticipando criticità e disfunzioni;

– diagnostica, individuando scostamenti rispetto al modello;

– correttiva, orientando il miglioramento continuo dei presidi organizzativi.

Le verifiche sono condotte mediante analisi documentali, colloqui, controlli a campione (anche non programmati), verifiche sul campo e analisi delle risultanze di altre funzioni di controllo. In presenza di esigenze specialistiche, l'OdV può avvalersi dell'internal audit o di consulenti esterni, mantenendo comunque la piena titolarità dell'attività.

Elemento essenziale è la tracciabilità: ogni attività deve essere pianificata, documentata e archiviata in modo da risultare ricostruibile e difendibile anche in sede giudiziaria.

La vigilanza dell'OdV si fonda sul principio di continuità d'azione e su una pianificazione strutturata delle attività di monitoraggio, generalmente formalizzate in un piano annuale. In questo ambito la pianificazione:

– è coerente con la mappatura dei rischi;

– tiene conto delle risultanze pregresse, delle segnalazioni e delle modifiche normative od organizzative;

– adotta criteri di proporzionalità e priorità basati su gravità, impatto e maturità dei controlli.

Il piano è oggetto di riesame periodico, al fine di garantire l'aderenza dell'azione di vigilanza al profilo di rischio effettivo dell'ente.

L'Osservatorio nazionale rimarca come le riunioni dell'OdV costituiscano uno snodo essenziale della vigilanza, sia nella dimensione interna (analisi e sintesi delle evidenze), sia nel dialogo con funzioni aziendali, organi societari e consulenti esterni. Accanto alle riunioni ordinarie, assumono particolare rilievo quelle straordinarie e *ad hoc*, convocate in presenza di eventi critici o segnalazioni rilevanti.

La verbalizzazione accurata e riservata delle riunioni e delle attività svolte rappresenta una condizione imprescindibile per:

– dimostrare l'effettività dell'azione di vigilanza;

– garantire trasparenza e accountability;

– rafforzare la funzione difensiva dell'ente.

Le Linee Guida sottolineano, infine, come l'OdV:

– non sia un organo gestionale né "onnicomprensivo";

– non eserciti poteri di indirizzo o di intervento diretto;

– non sostituisca le altre funzioni di controllo interno.

Il rispetto di tali limiti è essenziale per preservarne indipendenza, autonomia di giudizio e credibilità. Ne deriva che, in caso di violazioni del modello, l'OdV deve limitarsi a informare l'organo amministrativo, cui compete l'adozione delle misure conseguenti.

La funzione strategica dei flussi informativi per l'OdV

Le Linee Guida si soffermano sui flussi informativi che rappresentano uno snodo essenziale del sistema 231, in quanto consentono all'OdV di svolgere in modo effettivo, tempestivo e documentabile la propria funzione di vigilanza.

Viene evidenziato come i flussi non costituiscano un adempimento meramente formale, ma siano piuttosto uno strumento operativo di controllo sostanziale, grazie al quale l'OdV può:

– verificare la concreta attuazione del Modello 231;

– intercettare tempestivamente situazioni di rischio o potenziali violazioni;

– orientare in modo mirato le attività di vigilanza e di verifica;

– garantire la tracciabilità delle informazioni, a tutela dell'ente anche in sede ispettiva o giudiziaria.

Il sistema dei flussi informativi è quindi funzionale alla trasformazione della compliance normativa in presidio dinamico e continuo di prevenzione concreta.

L'Osservatorio nazionale analizza i flussi informativi verso l'OdV e quelli dall'OdV stesso.

Relativamente ai flussi informativi verso l'OdV viene rilevato come il Modello 231 preveda specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, cui è garantito l'accesso a tutte le informazioni e alla documentazione aziendale rilevanti per l'incarico.

L'omissione dei flussi informativi è quindi qualificata come inadempimento disciplinare, a conferma della loro rilevanza strutturale nel sistema di controllo.

I flussi sono costruiti secondo criteri di:

– proporzionalità;

– riservatezza;

– tracciabilità;

– coerenza con la mappatura dei rischi-reato.

Le Linee Guida distinguono 2 distinte macro-categorie:

a) flussi informativi periodici, trasmessi con cadenza definita (annuale, semestrale, trimestrale), che consentono all'OdV un monitoraggio sistematico e continuativo del funzionamento del modello. Tali flussi provengono da:

– funzioni operative coinvolte in processi a rischio (HR, acquisti, finance, IT, marketing, ecc.);

– funzioni di controllo (internal audit, compliance, risk management);

– area legale e organi sociali;

– soggetti esterni strutturati (organismi di certificazione, consulenti).

La loro funzione non è solo descrittiva, ma diagnostica, in quanto permettono di individuare trend, anomalie ricorrenti e aree di miglioramento dei presìdi 231;

b) flussi informativi a evento, trasmessi tempestivamente e attivati al verificarsi di eventi potenzialmente rilevanti ai fini della responsabilità 231. Rientrano in questa categoria:

– infortuni gravi o mortali e ispezioni in materia di sicurezza;

– verifiche e accertamenti delle Autorità (fiscali, giudiziarie, di vigilanza);

– modifiche organizzative rilevanti (deleghe, organigrammi, governance);

– procedimenti giudiziari o indagini connesse a reati presupposto;

– sospensioni di certificazioni, data breach, segnalazioni privacy;

– segnalazioni whistleblowing rilevanti ai fini 231.

Questi flussi svolgono una funzione reattiva e di allerta, consentendo all'OdV di intervenire rapidamente in termini di analisi, segnalazione e proposta di misure correttive.

L'Osservatorio nazionale valorizza la necessità di una procedura formalizzata di gestione dei flussi, che definisca chiaramente:

– responsabili dell'invio;

– contenuti minimi;

– canali di comunicazione (ad esempio casella e-mail dedicata o PEC);

– tempistiche.

È, inoltre, previsto un obbligo informativo "diffuso", in forza del quale tutti i dipendenti devono segnalare all'OdV comportamenti non conformi al modello o al Codice Etico, anche al di fuori dei flussi formalizzati. In questa prospettiva, i flussi informativi diventano anche uno strumento di responsabilizzazione organizzativa.

Le Linee Guida approfondiscono, poi, i flussi informativi dall'OdV verso l'ente diretti agli organi apicali e di controllo.

I flussi dall'OdV consentono:

– al vertice aziendale di monitorare l'efficacia del sistema 231;

– le sinergie tra funzione di vigilanza e governance;

– la corretta assunzione di responsabilità da parte dell'organo amministrativo.

Anche in questo caso si distinguono:

– flussi continuativi, basati su uno scambio informativo costante con vertice, Collegio sindacale, revisori e altre funzioni di controllo;

– flussi periodici, formalizzati in una relazione scritta (annuale o semestrale) che rendiconta in modo strutturato l'attività svolta;

– flussi a evento, attivati in presenza di criticità rilevanti, violazioni gravi del modello o inadempimenti informativi delle funzioni aziendali.

La relazione scritta (annuale o semestrale) rappresenta il documento di sintesi e accountability dell'OdV e copre, in modo organico:

– attività di vigilanza svolte;

– gestione dei flussi informativi ricevuti;

– verifiche effettuate e criticità emerse;

– segnalazioni whistleblowing;

– aggiornamenti normativi;

– formazione 231;

– valutazione complessiva di adeguatezza ed effettività del modello.

In definitiva i flussi informativi emergono come architrave del sistema di vigilanza dell'OdV. Essi consentono di superare una visione statica del Modello 231 e di costruire un sistema di controllo:

– continuo e non episodico;

– integrato con i processi aziendali;

– orientato alla prevenzione e al miglioramento continuo;

– fondato su tracciabilità, responsabilità e dialogo istituzionale.

Un sistema di flussi informativi ben progettato rafforza, in concreto, l'effettività della funzione dell'OdV e l'efficacia del Modello 231 nel suo complesso.

Il whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023)

Le Linee Guida si soffermano sugli impatti nell'attività dell'OdV del D.Lgs. n. 24/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937, uniformando e ampliando la tutela dei whistleblowers nel settore pubblico e nel privato.

La normativa, infatti, interviene in modo significativo sul D.Lgs. n. 231/2001, imponendo agli enti nuovi obblighi strutturali riguardanti i modelli organizzativi (MOG). In particolare, il Decreto integra l'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, rendendo obbligatorio che i MOG comprendano:

– i canali di segnalazione interna conformi ai requisiti del D.Lgs. n. 24/2023;

– la tutela del segnalante e il divieto di ritorsione;

– il sistema disciplinare per violazioni delle tutele;

– le procedure di gestione delle segnalazioni con tempistiche e garanzie minime.

Peraltro, il Legislatore attribuisce agli enti ulteriori obblighi, tra cui:

– l'implementazione di canali sicuri e affidabili;

– la nomina di un responsabile della gestione delle segnalazioni (gestore), formato e autonomo;

– la predisposizione di una procedura di gestione delle segnalazioni conforme alla normativa vigente;

– l'aggiornamento dei sistemi disciplinari;

– la tutela rafforzata della riservatezza.

Come noto, le segnalazioni tutelate riguardano violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, tra cui:

– illeciti amministrativi, contabili, civili, penali (per le società pubbliche);

– reati/illeciti rilevanti *ex* D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del MOG;

– violazioni di atti UE (appalti, mercati finanziari, ambiente, prodotti, ecc.);

– atti che ledono interessi finanziari UE o mercato interno.

È escluso ciò che attiene a interessi personali (controversie di lavoro, conflitti interpersonali, rivendicazioni individuali).

Le Linee Guida ripercorrono poi i canali disponibili:

– segnalazione interna (canale preferenziale) e unico percorribile per le segnalazioni 231;

– segnalazione esterna (ANAC), attivabile solo in casi specifici: canale interno assente, inidoneo, inefficace o rischio di ritorsione, o presenza di pericolo imminente;

– divulgazione pubblica, in ipotesi residuali;

– denuncia all'Autorità giudiziaria, obbligatoria per i pubblici ufficiali per fatti penalmente rilevanti.

L'Osservatorio nazionale si sofferma, in modo particolare, sul ruolo del responsabile della gestione delle segnalazioni, che deve possedere:

– formazione specialistica; e

– autonomia e indipendenza sostanziale e funzionale.

In questo ambito vengono evidenziati i rischi nell'attribuire all'OdV il ruolo di gestore, sottolineando:

– il possibile conflitto tra funzioni di controllo e funzioni operative;

– il rischio di compromissione di indipendenza e terzietà dell'OdV;

– il rischio di responsabilità per eventuali inottemperanze degli adempimenti normativi.

L'attività è qualificata come rischio d'impresa e pertanto è più coerente con una funzione interna dedicata o con un professionista esterno: certamente le funzioni di internal audit e compliance sono le più indicate a ricoprire il ruolo di gestore.

Pur tuttavia l'OdV non è estraneo al processo in quanto:

– deve ricevere flussi informativi dal gestore sulle segnalazioni rilevanti ai fini 231;

– monitora le misure adottate dall'ente;

– verifica l'effettività del sistema whistleblowing come parte del MOG;

– controlla l'aderenza dell'ente ai nuovi obblighi (canali, privacy, formazione, audit, sanzioni).

L'OdV potrebbe quindi esercitare una verifica di secondo livello, senza ingerirsi nella gestione operativa.

In ultima analisi la scelta del gestore rappresenta un nodo strategico per l'impresa laddove:

– l'OdV non è la soluzione preferibile, per ragioni di terzietà;

– la soluzione più conforme è una funzione interna autonoma (audit/compliance) o un professionista esterno.

L'OdV, invece, mantiene un ruolo cruciale di monitoraggio e verifica, centrale per la tenuta del Modello 231.

Attività dell'OdV e compliance integrata

Le Linee Guida evidenziano come, nell'evoluzione della governance e dei sistemi di controllo, l'Organismo di Vigilanza (OdV) sia oggi chiamato ad agire all'interno di un ecosistema di compliance integrata, nel quale normative diverse – antiriciclaggio, anticorruzione, privacy, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, cybersicurezza/IA, ESG e compliance fiscale – incidono sul Modello 231 e ne ampliano la portata.

In tale contesto l'OdV non assume funzioni operative, ma svolge un ruolo di alta vigilanza, coordinamento e raccordo, verificando che presidi specialistici e sistemi di controllo interni siano coerenti, integrati e idonei a prevenire i reati presupposto.

Ai fini antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 e rischi *ex* art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) l'OdV non vigila sugli adempimenti AML (obblighi in capo ai soggetti obbligati), ma verifica la coerenza tra presidio antiriciclaggio e Modello 231, evitando duplicazioni o lacune.

Nelle imprese soggette agli obblighi AML, l'OdV assicura il coordinamento con la funzione AML e la corretta integrazione nel sistema dei controlli interni.

Negli enti non soggetti al D.Lgs. n. 231/2007, l'OdV stimola l'adozione di presidi volontari di mitigazione, in quanto i reati di riciclaggio e autoriciclaggio restano rilevanti ai fini 231.

Diventa certamente centrale il ruolo dell'OdV nel verificare i flussi informativi, il coordinamento tra funzioni, l'adeguatezza delle procedure e la formazione sui rischi AML.

Nel contesto dell'anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) l'OdV non si sovrappone al RPCT, ma esercita vigilanza coordinata sulla coerenza tra PTPCT e Modello 231. Per gli enti pubblici e le società in controllo pubblico è possibile valutare l'attribuzione all'OdV di funzioni di monitoraggio sull'applicazione della trasparenza in assenza di OIV. Per i privati l'OdV monitora il modello quale presidio dei reati contro la PA, corruzione tra privati, false comunicazioni sociali: attività chiave sono flussi informativi, audit mirati, monitoraggio dei conflitti di interesse e cultura dell'etica.

Ai fini della privacy (GDPR e D.Lgs. n. 196/2003) l'OdV non è titolare né responsabile del trattamento, ma soggetto autorizzato: agisce secondo istruzioni del titolare (l'ente). All'uopo viene suggerito di implementare la formazione dei membri OdV su protezione dati, minimizzazione dei trattamenti, riservatezza e sicurezza delle informazioni. L'OdV collabora, altresì, con il DPO, evitando sovrapposizioni e garantendo che le attività di vigilanza siano svolte nel pieno rispetto del GDPR. In questo ambito un'attenzione particolare deve essere dedicata ai flussi informativi verso l'Organismo, spesso contenenti dati sensibili (ad esempio whistleblowing).

Sotto un diverso profilo l'OdV concorre indirettamente alla verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi attraverso il controllo sull'attuazione del Modello 231 (*ex* art. 2086, c.c.). È certamente opportuno un coordinamento con Collegio sindacale, con i revisori e le funzioni di controllo interno per garantire un approccio integrato.

Ai fini della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) l'OdV esercita un'alta vigilanza sull'efficace attuazione del modello *ex* art. 30, D.Lgs. n. 81/2008. Non ha poteri operativi ma può verificare l'idoneità del sistema, i flussi informativi, l'aggiornamento del DVR, le deleghe *ex* art. 16, la formazione, il controllo su non conformità e infortuni.

Con riguardo all'intelligenza artificiale e cybersicurezza l'OdV vigila sull'idoneità dei presidi di sicurezza informatica e sull'impatto dell'IA, specie in chiave di: tracciabilità e trasparenza delle decisioni automatizzate, supervisione umana, sicurezza degli algoritmi e protezione da attacchi, valutazioni dei rischi AI, formazione e aggiornamento tecnologico. Appare qui importante il raccordo con le funzioni IT, compliance, risk management e legal.

Relativamente all'ambiente (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) è opportuno conoscere processi industriali, adempimenti autorizzativi, gestione rifiuti, emissioni e scarichi. In questo contesto l'OdV può verificare l'idoneità del modello, la mappatura dei rischi ambientali, gli audit, il monitoraggio di autorizzazioni (AUA, AIA) e di controlli ARPA/ISPRA, i flussi informativi.

Certamente importante è la collaborazione con le funzioni HSE – RSPP, il responsabile ambientale e il Comitato ESG.

E proprio con riguardo al sistema ESG (Environment, Social, Governance) il ruolo dell'OdV non è gestire la sostenibilità, ma integrare i fattori ESG nel risk assessment 231. Infatti, l'OdV utilizza gli output ESG per verificare la coerenza del modello, la tracciabilità dei processi decisionali, i rischi di greenwashing e la correttezza delle comunicazioni non finanziarie. In altri termini il monitoraggio dell'OdV è concentrato sulla rilevanza dei rischi ESG rispetto ad ambiente (E), salute e sicurezza, diritti dei lavoratori e inclusione (S), anticorruzione, reati societari, data protection (G).

Altro settore rilevante per l'OdV è il Tax Control Framework (TCF), laddove l'inclusione dei reati tributari nel D.Lgs. n. 231, impone un presidio strutturato del rischio fiscale. Al riguardo l'OdV:

– verifica la coerenza tra TCF e Modello 231;

– analizza i flussi informativi, gli audit fiscali, i report della funzione tax e del revisore;

– valuta efficacia dei protocolli (segregazione funzioni, tracciabilità, controlli di linea);

– monitora l'aggiornamento del modello rispetto all'evoluzione normativa.

Per l'Osservatorio nazionale una visione moderna dell'OdV è quella di un presidio di vigilanza trasversale, integrato in un ecosistema di compliance complesso e interconnesso. L'Organismo, pur mantenendo autonomia e indipendenza, deve oggi:

– dialogare con funzioni specialistiche (AML, HSE, HR, IT, DPO, ESG, Tax);

– governare flussi informativi strutturati;

– aggiornare il Modello 231 alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica;

– contribuire alla cultura della legalità e alla prevenzione dei rischi multidisciplinari.

Il Modello 231 diventa così parte di un sistema di governance integrata, nel quale la vigilanza dell'OdV assume un ruolo sempre più strategico e non più meramente formale.

L'OdV nei gruppi societari

Le Linee Guida affrontano, infine, il tema della funzione e della configurazione dell'OdV all'interno dei gruppi societari, in un contesto nel quale la normativa 231 si applica alle singole società ma si confronta con assetti aziendali che potrebbero essere molto integrati.

Il tema è quello di garantire autonomia, indipendenza ed effettività dei modelli e degli OdV delle singole società, pur favorendo forme virtuose di coordinamento intra-gruppo.

In via preliminare si deve annotare l'assenza di una disciplina organica del "gruppo" nel D.Lgs. n. 231/2001, che è costruito sulla centralità dell'ente-società:

– ogni società è un autonomo centro di imputazione della responsabilità;

– il gruppo, pur economicamente unitario, non è soggetto giuridico.

Ciò implica che ogni società deve dotarsi di un Modello 231 proprio, strutturato sulle sue specifiche caratteristiche organizzative e operative.

Peraltro, l'appartenenza al gruppo non determina automaticamente la responsabilità della capogruppo.

La prevalente giurisprudenza richiede infatti la prova concreta di:

– interesse o vantaggio della singola società;

– effettiva operatività degli apicali della controllata;

– assenza di una ingerenza sistematica della capogruppo.

Soltanto in casi di etero-direzione sostanziale si può configurare la controllata come una mera articolazione organizzativa della holding, con possibili ricadute sulla responsabilità di quest'ultima.

Le Linee Guida richiamano poi la necessità di un OdV per ciascuna società, con:

– requisiti individuali di indipendenza e professionalità;

– operatività autonoma;

– formazione coerente con il settore della singola società.

In questo contesto si sconsiglia:

– un OdV unico per tutto il gruppo;

– la stessa composizione identica in ogni OdV delle società del gruppo.

Tale soluzione, infatti, porta seco il rischio di:

– compromettere l'autonomia delle singole società;

– creare una traccia documentale di "controllo di fatto" della holding;

– favorire imputazioni di responsabilità in capo alla capogruppo.

Di contro, viene ritenuto possibile (e anche utile) che alcuni componenti siedano in più OdV del gruppo, purché:

– ciò non trasformi i diversi OdV in un unico organismo informale;

– sia garantita un'attività documentata e distinta per ogni società.

Si ritiene altresì auspicabile che siano previsti:

– scambi informativi periodici tra l'OdV della capogruppo e gli altri OdV (da disciplinare nel regolamento OdV);

– alcune riunioni congiunte (semestrali/annuali) per aggiornamenti normativi, analisi delle criticità comuni, condivisione delle best practice, valutazione dei rischi connessi al distacco del personale, riflessioni sulle modifiche dei processi condivisi. Questi incontri non devono mai sfociare in attività gestionali o di ingerenza.

Relativamente ai processi "service" svolti dalla holding la vigilanza può avvenire attraverso:

– incontri congiunti OdV-funzioni responsabili della capogruppo;

– verifica delle modalità operative dei servizi erogati;

– flussi informativi specifici su funzionamento ed eventuali criticità.

Il coordinamento dei diversi OdV può migliorare:

– la qualità della vigilanza;

– la condivisione di rischi trasversali;

– la mappatura delle attività sensibili;

– l'uniformità dei sistemi di controllo;

– la gestione delle non conformità e delle azioni correttive.

Di contro un coordinamento mal governato può:

– minare l'indipendenza dei singoli OdV;

– creare ingerenza della capogruppo;

– favorire l'attribuzione di responsabilità "per gruppo" alla holding.

Pertanto, i flussi informativi inter-OdV devono essere:

– finalizzati alla mera conoscenza;

– privi di effetti deliberativi o direttivi.

In questo ambito gli OdV delle controllate potrebbero trasmettere all'OdV holding:

– piani di vigilanza (macro-ambiti);

– principali criticità e azioni correttive adottate;

– impatti potenziali sulle altre società.

Per le tematiche comuni al gruppo è utile condividere:

– strumenti di controllo unitari;

– piattaforme condivise;

– linee guida sulla formazione 231;

– contromisure adottate nei casi di violazione al modello.

La capogruppo può svolgere funzioni di coordinamento tecnico, senza interferire nella vigilanza delle controllate. Può, ad esempio:

– preparare linee guida per gli OdV del gruppo;

– supportare l'aggiornamento dei modelli 231;

– gestire un repository documentale dei Modelli;

– mettere a disposizione format standard;

– curare la segreteria e la logistica degli audit di gruppo;

– fornire informative tempestive su eventi giudiziari rilevanti.

Queste attività devono essere svolte in ottica di servizio, e non di controllo.

In questo contesto appare opportuno che il Modello 231 di ogni società descriva:

– i criteri di coordinamento con gli OdV del gruppo;

– la gestione dei flussi informativi;

– i limiti dell'interazione per preservare autonomia e indipendenza;

– la documentazione delle attività.

In definitiva la gestione dell'OdV nei gruppi societari richiede un equilibrio accurato tra la valorizzazione delle sinergie e la difesa dell'autonomia di ciascun ente.

Osservazioni conclusive

Le "Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001", elaborate dall'Osservatorio nazionale sul D.Lgs. n. 231/2001, istituito dal CNDCEC, hanno affrontato in modo approfondito e sistematico le principali questioni che impattano sull'operatività dell'OdV, dalla costituzione all'espletamento dell'attività, dai flussi informativi alla compliance integrata e al coordinamento nei gruppi.

Come *apertis verbis* indicato nell'Informativa n. 169/2025 del CNDCEC, il documento ha l'obiettivo di fornire un riferimento aggiornato, chiaro e operativo per l'esercizio delle funzioni dell'Organismo di vigilanza, alla luce dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e organizzativa che negli ultimi anni ha reso il ruolo dell'OdV sempre più centrale nei sistemi di controllo interno delle imprese.

In definitiva le Linee Guida appaiono uno strumento molto utile per svolgere in modo omogeneo e affidabile l'attività di Organismo di Vigilanza di società ed enti, in una prospettiva di sistemi di controllo integrati, nella quale l'OdV assume un ruolo essenziale e strategico.

Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2026

Il recesso del socio di S.r.l.: le cause che ne legittimano il diritto

Luigi Ferrajoli – Avvocato patrocinante in Cassazione, Dottore Commercialista, già Professore Università di Napoli Federico II, Titolare Studio Ferrajoli Legale Tributario in Bergamo e Brescia – Condirettore scientifico della rivista Accertamento e contenzioso

Francesco Ferrajoli – Avvocato tributarista e Dottorando di ricerca

Il recesso del socio della S.r.l. è disciplinato dall'art. 2473, c.c., che stabilisce che: «L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società».

Il recesso nel diritto societario: in particolare il recesso del socio di S.r.l.

Prima di esaminare il recesso nel diritto societario e, nello specifico, il recesso del socio di S.r.l. sono opportuni alcuni cenni sulla nozione e sulla natura giuridica del diritto di recesso.

Il recesso è un atto giuridico unilaterale che consente a una parte di sciogliersi dal vincolo contrattuale e svincolarsi dal rapporto che da tale vincolo era scaturito; è una figura espressamente prevista nel nostro Codice civile nel Libro IV, Capo V, dedicato agli effetti del contratto. In particolare, l'art. 1373, c.c., al comma 1, disciplina il c.d. recesso convenzionale, ammesso «*finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione*», mentre al comma 2, viene disciplinato il recesso nei contratti a esecuzione continuata o periodica, fisiologico per questa tipologia di contratti.

Quello previsto dall'art. 1373, c.c., è il recesso convenzionale; ma il recesso può essere anche legale, negli svariati casi in cui sia lo stesso Legislatore a prevederlo e disciplinarlo, il che avviene, di solito per i contratti a tempo indeterminato e a esecuzione continuata o periodica (si pensi all'art. 1810, c.c., in tema di comodato, agli artt. 1569 e 1833, c.c., in tema di somministrazione e conto corrente o, ancora, al recesso nel contratto di locazione).

La migliore e unanime dottrina riconosce al diritto di recesso la natura di negozio giuridico unilaterale recettizio con efficacia non retroattiva, nel senso che lascia intatti i rapporti nascenti dal vincolo contrattuale già esauriti.

Nel diritto societario, il recesso si atteggia in modo particolare. Il contratto di società rientra fra la tipologia dei contratti c.d. associativi con comunione di scopo; il riconoscimento del diritto di recesso al socio, motivato dalla necessità di tutelare i soci di minoranza in presenza di modifiche di particolare rilievo, va contemperato con la tutela che il nostro Legislatore appresta agli altri soci, alla società ma soprattutto ai terzi, che rischiano di vedere tradito il loro affidamento sulla consistenza patrimoniale della società.

Ne scaturisce un principio che dovrebbe accomunare tutte le fattispecie di recesso nel diritto societario: il diritto potestativo di recesso può essere riconosciuto ai soci solo in presenza di determinate condizioni che, in qualche modo, modificano in maniera significativa la posizione e i diritti del socio all'interno della società.

Invero, tale principio è risultato assai attenuato nelle società di persone, dove l'art. 2285, c.c. – richiamato dall'art. 2293, c.c., per le S.n.c. e dall'art. 2315, c.c., per le S.a.s. – riconosce il diritto di recesso non solo per le società contratte a tempo indeterminato, in ossequio al principio generale per cui nessuno può essere legato a tempo indefinito da un vincolo contrattuale, ma anche «*nei casi previsti dal contratto sociale e quando sussiste una giusta causa*», dando così ai soci la più ampia libertà e autonomia nell'individuazione delle cause di recesso.

Ma se la scelta del Legislatore per le società di persone può trovare la sua giustificazione nel fatto che per questo tipo di società la tutela dei terzi si fonda più sulla responsabilità personale dei soci che su un capitale sociale che in questo tipo di società è sostanzialmente inesistente, più difficile

appare comprendere la scelta del Legislatore della Riforma del 2003 che ha dato nuova linfa al recesso nelle società di capitali, fino a quel momento confinato a ipotesi molto marginali.

Infatti, il Legislatore della Riforma ha ampiamente innovato la disciplina del diritto di recesso nella S.r.l.; prima della Riforma, il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437, c.c. – richiamato per le S.r.l. dall'art. 2494, c.c. – era previsto solo in caso di cambiamento dell'oggetto sociale e di trasformazione della società; a queste ipotesi si aggiungeva anche il caso – previsto dall'art. 2343, c.c., richiamato per la S.r.l. dall'art. 2486, c.c. – della revisione di stima da parte dell'organo amministrativo in caso di conferimenti in natura. Era discusso se la volontà dei soci potesse spingersi fino al punto di inserire altre ipotesi di recesso: una parte della dottrina era favorevole a tale possibilità[1], ma altra dottrina[2] e, soprattutto la giurisprudenza erano concordi nell'escludere tale possibilità.

Anche la disciplina della liquidazione della quota differiva non poco da quella attuale: ai sensi dell'art. 2437, c.c. – come abbiamo visto, richiamato per la S.r.l. – il rimborso della partecipazione doveva avvenire secondo il valore del patrimonio «*risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio*»; e nonostante i tentativi di una parte della dottrina di riconoscere all'autonomia privata la possibilità di individuare il momento di valutazione della partecipazione nel giorno di esercizio del diritto – così come, peraltro, già previsto dall'art. 2289, c.c., per le società di persone – anche in questo caso l'interpretazione della giurisprudenza si rivelava estremamente formale, ritenendosi il dato normativo inderogabile.

Lo scenario appena disegnato è mutato completamente con la Riforma del diritto societario. Il Legislatore ha introdotto svariate cause di recesso, sia con il nuovo art. 2473, c.c., che con altre norme contenute nella nuova disciplina della S.r.l.; si è inteso, in tal modo, privilegiare l'interesse del socio a non restare prigioniero di una società i cui assetti, a cause dell'adozione di determinate decisioni, sono profondamente cambiati, consentendogli di sciogliersi dal vincolo contrattuale ricevendo una liquidazione equa e non più ancorata al bilancio dell'ultimo esercizio.

Le cause del recesso

Il Legislatore della Riforma ha ritenuto di elevare notevolmente i casi in cui un socio può recedere dalla S.r.l., ritenendo di privilegiare, al verificarsi di determinati eventi, l'interesse del socio a dismettere la propria partecipazione rispetto a quello della società e degli stessi creditori sociali.

La maggior parte delle cause di recesso sono elencate nell'art. 2473, c.c., ma altre cause sono previste in altri articoli del Codice civile e nello stesso Decreto legislativo che ha disciplinato la Riforma.

[1] Per tutti, Rivolta Gian Carlo, "*Diritto delle società*", 2015, Giappichelli, sostenendo che la disciplina del recesso fa comunque capo all'istituto del recesso in generale, così come disciplinato dall'art. 1373 c.c.

[2] Di Sabato Franco, "Istituzioni di diritto commerciale", 2006, Giuffrè e • Ferrara jr Francesco – Francesco Corsi, "Gli imprenditori e le società", 2006, Giuffrè fra tutti.

In dottrina sono state proposte svariate classificazioni delle cause di recesso; volendo semplificare, le stesse possano suddividersi in cause legali e cause pattizie.

Una caratteristica che accomuna le cause legali è senz'altro la loro inderogabilità, nel senso che il recesso è un diritto insopprimibile del socio, la cui tutela in questo caso è al massimo livello.

Quanto sopra si evince chiaramente dall'inciso «*in ogni caso*» che il Legislatore ha previsto nel comma 1, art. 2473, c.c., ma altrettanto si può dire per gli altri casi previsti dalla legge, per i quali non è mai prevista la possibilità di una pattuizione contraria, proprio per la natura inderogabile del diritto e la tutela assoluta che il Legislatore ha voluto apprestare al socio in presenza di delibere o fatti che modifichino le condizioni della sua presenza in società e facciano venir meno l'*affectio societatis* che caratterizza il contratto sociale.

Le cause pattizie

Preliminarmente, giova evidenziare che il primo inciso dell'art. 2473, c.c., dispone che «*l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità*»: il Legislatore della Riforma, pertanto, riconosce la massima autonomia ai soci della S.r.l. (analogamente a quanto previsto per le S.p.A. che non ricorrono al mercato di rischio), i quali possono inserire nello Statuto le più svariate cause di recesso (in dottrina si è fatto l'esempio dell'adozione di determinate delibere, del trasferimento della sede in determinate Regioni italiane, del venir meno di uno o più amministratori o sindaci specificamente individuati, della cessione di determinati beni sociali – si pensi alla cessione di un ramo d'azienda); ma il problema principale è capire fino a che punto possa spingersi l'autonomia dei soci nella previsione di cause pattizie di recesso.

La questione, in particolare, è stata affrontata con particolare riferimento a 3 casi particolarmente rilevanti.

In particolare, ci si è chiesti se lo Statuto possa sganciare il recesso del socio da un evento particolare, se in sostanza il socio possa recedere liberamente dalla società senza che il suo recesso sia giustificato da particolari vicende societarie. La dottrina è divisa sul punto: secondo la tesi favorevole (per tutti, Busani, Maltoni, massima n. 74, della Commissione milanese), il Legislatore, nel disciplinare il recesso per le società contratte a tempo indeterminato e nel caso di vincoli al trasferimento delle quote (si veda l'art. 2469, c.c.) ha già previsto dei casi di recesso *ad nutum*, senza che venisse apprestata ai terzi una tutela diversa e più rafforzata di quanto già previsto dal Legislatore: secondo questa tesi, l'autonomia dei soci in materia è estremamente ampia e può spingersi fino alla previsione di un recesso "libero" del socio. In particolare la massima n. 74, sopra richiamata ritiene che in questo caso debba applicarsi per analogia l'art. 2473, comma 2, c.c., con conseguente applicazione del termine di preavviso di 180 giorni ivi previsto per l'esercizio del diritto di recesso; ma la massima e una parte della dottrina si sono spinti oltre, ammettendo la possibilità

di prevedere un recesso *ad nutum ad personam*, ovvero di riconoscere il diritto di recesso solo ad alcuni soci e, secondo alcuni, al verificarsi di determinati eventi; si tratterebbe di un diritto particolare diverso da quelli previsti dall'art. 2468, c.c. e, a differenza di questi ultimi, modificabile o sopprimibile per volontà della maggioranza ma con il consenso del socio titolare del diritto (si è fatto l'esempio di un soggetto che intenda investire a condizione di diventare socio e di avere la possibilità di dismettere la partecipazione dopo un certo periodo, ferma restando la possibilità di restare in società prorogando tale periodo: la società, in questo caso, ha interesse all'investimento e riconosce questo diritto "particolare" al socio).

La dottrina contraria[3] evidenzia il rischio che la società possa essere messa in ginocchio e depauperare il proprio patrimonio per la volontà incondizionata di uno o più soci, che in tal modo disattendono la credibilità del loro impegno, creando una situazione di instabilità e incertezza per lo svolgimento della stessa attività sociale: in realtà, le ipotesi disciplinate dal Legislatore sono tassative e giustificate dal fatto che il sistema non tollera vincoli perpetui che "imprigionino" il socio in società, come avviene nel caso della durata a tempo indeterminato e della intrasferibilità della partecipazione; e almeno per il caso della società contratta a tempo indeterminato si è evidenziato come il Legislatore sia andato oltre, potendosi prevedere rimedi meno invasivi del recesso (come, ad esempio, il divieto di porre limiti alla cessione delle partecipazioni sociali).

La dottrina favorevole al recesso *ad nutum*, oltre a evidenziare il dato letterale che non lascia spazio ad alcun limite, sostiene che la tutela della società e dei terzi sarebbe nel sistema, perché in ogni caso troverebbero applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 2473, c.c. (anche se, secondo la massima milanese, per le cause di recesso pattizie la liquidazione della partecipazione potrebbe avvenire con criteri diversi da quelli previsti dalla legge).

Altra questione è quella relativa alla possibilità, ammessa da alcuni autori e dalla più volte richiamata massima milanese, di prevedere il recesso per giusta causa, in maniera similare a quanto disposto per le società di persone dall'art. 2285, c.c.

Ad avviso di alcuni autori (per tutti, Campobasso), la previsione di un recesso per giusta causa sarebbe troppo generica e potrebbe ingenerare inutili contenziosi che di fatto bloccherebbero la procedura di liquidazione.

Altra questione, infine, è quella relativa al caso in cui a un socio, pur in assenza di cause legali o pattizie di recesso, venga consentito, *una tantum* di recedere dalla società con il consenso di tutti gli altri soci (c.d. exit concordato), con un meccanismo analogo a quello previsto per la risoluzione consensuale del contratto.

[3] Per tutti, Campobasso Gian Franco, "Diritto Commerciale. 2 Diritto delle società", 2024, UTET, • Zanarone Giuseppe, "La S.R.L.", 2023, Giuffrè, Revigliono Paolo, "Il recesso nella società a responsabilità limitata", 2008, Giuffrè.

La fattispecie sembra in parte diversa da quella, testé esaminata, del recesso *ad nutum*: in questo caso, militano a favore della sua ammissibilità la mancata previsione statutaria della stessa e, soprattutto, il fatto che l'exit venga concordato con la volontà di tutti i soci; pertanto, pur con la dovuta cautela dettata dal fatto che un abuso dell'istituto potrebbe avere conseguenze simili al recesso *ad nutum*, si dovrebbe ritenere ammissibile questa forma di recesso, a condizione che la liquidazione, a tutela dei terzi, avvenga secondo i criteri dettati dall'art. 2473, c.c.

Le cause legali del recesso stabilite dall'art. 2473, c.c.

Con riferimento alle cause di recesso previste dal Legislatore, va precisato che il maggior numero di esse è previsto nell'art. 2473, c.c., che, dopo aver riconosciuto l'ampia autonomia dei soci in materia, riconosce "in ogni caso" al socio il diritto di recedere elencando tutte di seguito – non quindi, come nelle S.p.A., numerandole singolarmente – una serie di ipotesi legittimanti il recesso del singolo socio.

La prima fattispecie che dà luogo al diritto di recesso è il cambiamento dell'oggetto sociale: l'elemento che colpisce di più, in questo caso, è la differenza dell'espressione usata dal Legislatore per la S.r.l. – cambiamento dell'oggetto – rispetto a quella utilizzata per le S.p.A., «*cambiamento significativo dell'attività della società*». La circostanza ha indotto parte della dottrina a ritenere che qualsiasi cambiamento dell'oggetto sociale dia luogo al diritto di recesso, e la conclusione, da un punto di vista formale, potrebbe essere condivisibile: ma il mero aspetto formale condurrebbe a soluzioni inique, in quanto si consentirebbe il recesso a fronte di modifiche insignificanti o di mero adeguamento a intervenute novità normative. Così si potrebbe prendere in considerazione l'altra causa legale di recesso prevista dalla stessa norma e riferita all'oggetto sociale, «*il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale*», dove l'utilizzo della parola «*sostanziale*» lascia intendere la volontà del Legislatore di dare certamente rilievo ai cambiamenti sostanziali dell'oggetto sociale e non meramente formali. Deve trattarsi, in sostanza, di un cambiamento che influisca, modificandole, sulle condizioni di rischio della partecipazione sociale e sull'investimento iniziale.

Altra causa legale di recesso è il cambiamento del tipo sociale, la c.d. trasformazione: al riguardo va evidenziato che la generica espressione usata dal Legislatore autorizza a considerare causa di recesso tutti i tipi di trasformazione della società, compresa la trasformazione eterogenea e compresa la trasformazione in altre società di capitali, perché la *ratio* che giustifica in questo caso il recesso deve essere individuata nel fatto che muta l'impianto normativo e lo Statuto al quale il socio si era assoggettato al momento dell'ingresso in società.

Alla trasformazione – causa di recesso già presente prima della Riforma – il Legislatore ha aggiunto altre 2 fattispecie di operazioni straordinarie, la fusione e la scissione. La questione più importante

è se il diritto di recesso consegua alla semplice delibera assembleare che approvi il progetto di fusione o scissione – dando, di fatto il via libera all'operazione – o se sia necessario giungere fino alla stipula dell'atto.

Al riguardo, appare importante osservare che l'intera disciplina delle operazioni straordinarie in esame consiste in una serie di "step" che nascono con la redazione del progetto di fusione da parte dell'organo amministrativo e si concludono con la stipula dell'atto di fusione o scissione e la conseguente pubblicità; ma mi sembra altrettanto importante evidenziare che la procedura che porta alla fusione o alla scissione potrebbe essere bloccata dall'opposizione dei creditori *ex* art. 2503, c.c. e, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'operazione straordinaria, evidentemente, non potrà andare a buon fine. Il diritto di opposizione, come è noto, può essere esercitato entro 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-*bis*, c.c.; pertanto, qualora il socio avesse esercitato il diritto di recesso subito dopo la delibera, potrebbe accadere che la procedura di liquidazione si sia conclusa e che successivamente l'intera operazione venga meno proprio per l'opposizione dei creditori.

Queste ultime considerazioni inducono alla conclusione – più aderente al sistema e alla *ratio* che sottende la concessione del diritto di recesso – che nella fattispecie il diritto maturi non tanto a seguito della delibera assembleare ma solo a seguito della scadenza dei 60 giorni previsti dall'art. 2503, c.c.; scaduto tale termine, appare inutile attendere l'atto di fusione o scissione, alla cui stipula l'organo amministrativo sarà tenuto e non potrà sottrarsi.

Altra causa legale di recesso è il trasferimento della sede sociale all'estero: in questo caso l'evento che giustifica il recesso dovrebbe essere la delibera assembleare e la sua iscrizione. Anche in caso di revoca dello stato di liquidazione il socio, che aveva già maturato il diritto alla liquidazione della partecipazione sociale, ha diritto di recedere: in questo caso, ogni questione relativa alla possibilità di revocare la liquidazione – discussa in passato e tendenzialmente ammessa con la sola unanimità dei voti – è stata sopita dal nuovo art. 2487-*ter*, c.c., che la ammette con le stesse maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo: in sostanza, il Legislatore della Riforma ha privilegiato il diritto di recesso alla previsione dell'unanimità e, nel tentativo di equilibrare gli interessi in gioco, ha preferito concedere alla maggioranza dei soci la chance di proseguire l'attività sociale e alla minoranza di interrompere il proprio rapporto con la società.

Il diritto di recesso viene riconosciuto anche in presenza di delibere che eliminano «*una o più cause di recesso previste dallo Statuto*»; appare evidente che in questo caso ci si riferisce alle sole cause di recesso pattizie, stante l'insopprimibilità delle cause legali.

Quanto al già richiamato «*compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società*», si tratta di una causa sganciata da una delibera *ad hoc*, che potrebbe non esserci – e di fatto non ci sarà quasi mai – perché di norma la gestione sociale è affidata all'organo

amministrativo che agisce autonomamente e, nello svolgimento della sua attività, potrebbe compiere operazioni che stravolgano l'attività sociale (si pensi a una cessione di azienda); anche se potrebbe accadere che l'operazione sia preceduta da una delibera assembleare che la autorizzi (perché così previsto dallo Statuto o per la richiesta fatta all'assemblea dallo stesso organo amministrativo). Tuttavia, anche in questo caso sarà il compimento dell'operazione a determinare il recesso e non la delibera. Infatti, il Legislatore della Riforma ha ritenuto di tutelare al massimo la posizione del socio a fronte di eventi che modifichino sensibilmente la sua posizione in società e la sola delibera riferita a un'operazione non seguita dall'effettivo compimento della stessa (perché l'organo amministrativo, ad esempio, successivamente alla delibera considera non più sussistenti i presupposti dell'operazione) non giustificherebbe l'esercizio del recesso, perché l'evento che lo avrebbe giustificato non si è verificato e la delibera potrà solo far emergere divergenti posizioni fra i soci, assolutamente normali nella dialettica societaria.

Ne consegue, inoltre, in assenza di una delibera da iscriversi al Registro Imprese, l'opportunità di disciplinare termini e modalità del recesso nel caso in esame all'interno dello Statuto.

L'ultima ipotesi di recesso disciplinata dal comma 1, art. 2473, c.c., è la rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c. (i c.d. diritti particolari riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili).

La dottrina prevalente[4] ritiene che questa causa di recesso possa ricorrere esclusivamente nel caso in cui lo Statuto abbia derogato alla regola dell'unanimità prevista dal comma 4, art. 2468, c.c., per la modifica di tali diritti: in caso contrario, il necessario consenso unanime implica la volontà di tutti i soci e l'impossibilità di recedere da parte di uno o più di essi.

Ma non è mancato in dottrina[5] chi ha ritenuto possibile una modifica "indiretta" di tali diritti, conseguente, cioè, al compimento di operazioni che di fatto incidano sugli stessi (come nel caso della nomina di manager della società e del conferimento agli stessi di poteri che di fatto esautorino gli amministratori o di conferimento dell'azienda sociale in altra società, con conseguente gestione di fatto affidata agli amministratori della conferitaria): la tesi si fonda anche sul dato letterale, che fa riferimento a «*operazioni che comportano* […] *una rilevante modificazione dei diritti* […]», esaltando, quindi, anche il momento del compimento dell'operazione.

È chiaro che il recesso in questo caso spetti non solo ai titolari dei diritti, ma anche agli altri assenti, dissenzienti o astenuti e che lo stesso spetti solo per la modifica rilevante dei diritti richiamati e non per altri, seppur personali (si pensi alla prelazione e/o al gradimento per la cessione della partecipazione sociale, diritti sopprimibili a maggioranza).

[4] Annunziata Filippo, "La disciplina del mercato dei capitali", 2023, Giappichelli, Busani Angelo, "Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit", 2023, Wolters Kluwer.
[5] Maltoni Marco, "Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata", Notariato 3/2003.

Il comma 2, art. 2473, c.c., ha introdotto un'ennesima nuova causa di recesso per il caso in cui la società sia stata contratta a tempo indeterminato; in questo caso il diritto di recesso spetta sempre, ma il suo esercizio è subordinato a un preavviso di almeno 180 giorni, che l'atto costitutivo può prevedere più lungo ma non superiore a 1 anno.

La *ratio* di tale causa di recesso risiede nel disfavore del nostro Legislatore per i rapporti di durata illimitata. La questione principale che si agita al riguardo è quella relativa alla possibilità di equiparare l'indeterminatezza del termine alla sua durata eccessiva; la giurisprudenza prevalente, anche facendo leva su quanto disposto dall'art. 2285, c.c., per le società di persone (che equipara il tempo indeterminato alla vita di uno dei soci) ritiene che un termine eccessivamente lungo sia equiparabile a una durata indeterminata: così Cass. n. 9662/2013, equipara alla durata indeterminata un termine «*tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale*» (nella fattispecie 31 dicembre 2100), mentre Tribunale di Milano, 30 ottobre 1986 e Corte d'Appello di Bologna, 5 aprile 1997, hanno considerato a tempo indeterminato tutti i casi in cui si supera la «*normale durata della vita umana*».

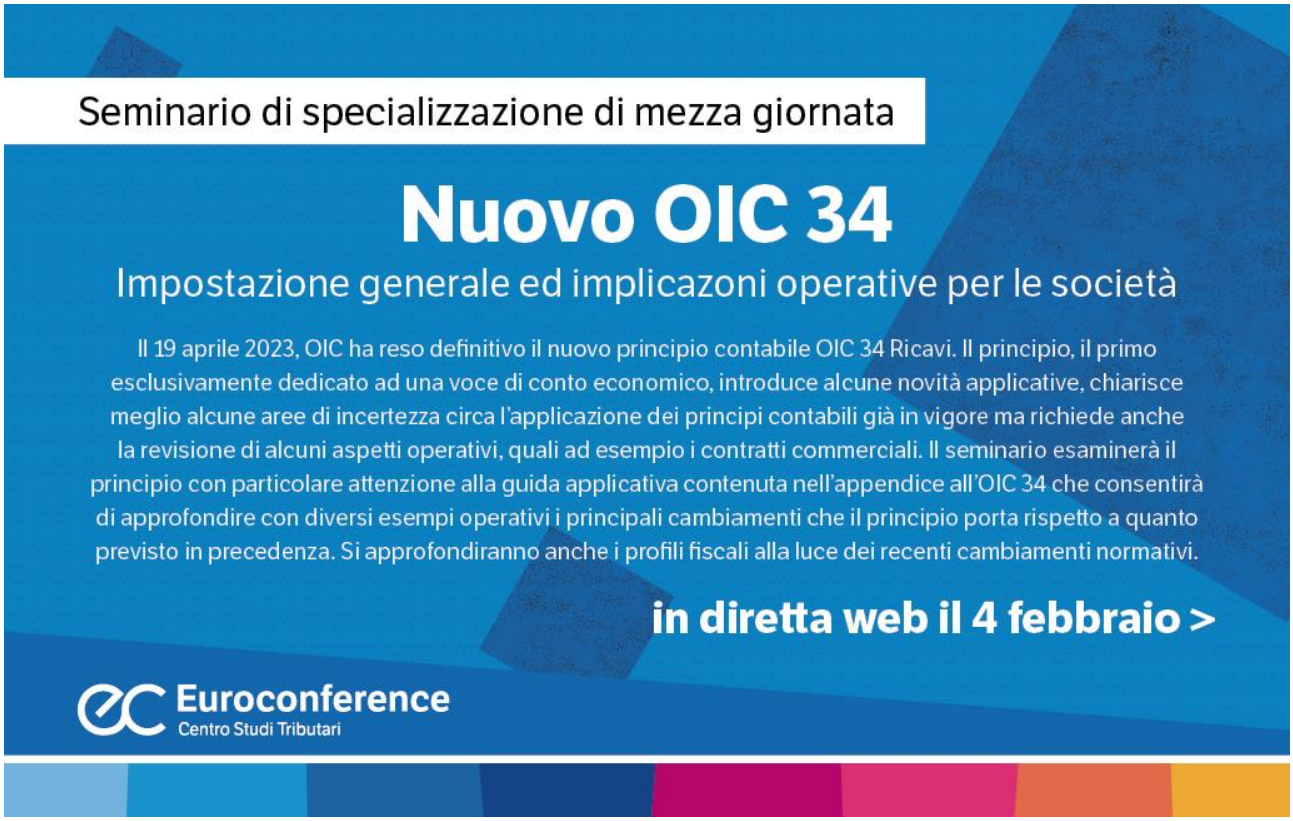

NEWS
Euroconference

L'**informazione quotidiana**,
attenta e completa

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e
rimani sempre aggiornato
www.ecnews.it



Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Garrini

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Marco Bozzola
Giancarlo De Marchi
Fabio Landuzzi

COMITATO SCIENTIFICO DI REDAZIONE
Luigi Scappini Alberto Tartarini
Andrea Soprani Lorenzo Salvatore

SERVIZIO CLIENTI
Per ricevere supporto la invitiamo ad aprire un ticket dal seguente link: www.euroconference.it/helpdesk

SITO INTERNET
Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE
Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2026
Euro 180,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal *link*:
http://www.euroconference.it/area_riservata_login.
In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1636 del 13 aprile 2005
Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN: 2039-960X

Per i contenuti di "Bilancio, vigilanza e controlli" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.
Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.